ACI Informatica S.p.A. Protocollo Uscita DG//0001924/26 Data 12/11/2026

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 71 DEL D.LGS. 36/2023, SVOLTA SULLA PIATTAFORMA ASP DI CONSIP S.P.A., FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA, ORDINARIA E STRAORDINARIA, SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA E ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO – SUDDIVISA IN 6 LOTTI TERRITORIALI – DURATA 48 MESI

AMM01.0_DISCIPLINARE DI GARA

Lotto	Denominazione	CIG	CUP
1	NORD-OVEST	BDC7C91941	J82F26000400005
2	NORD-EST	BDC7C92A14	J82F26000400005
3	CENTRO	BDC7C93AE7	J82F26000400005
4	ROMA CAPITALE	BDC7C94BBA	J82F26000400005
5	SUD	BDC7C95C8D	J82F26000400005
6	ISOLE	BDC7C96D60	J82F26000400005

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Sommario

PREMESSE **4**
1. PIATTAFORMA **6**
1.1 La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) 6
1.2 Dotazioni tecniche 7
1.3 Identificazione 8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI **8**
2.1 Documenti di gara 8
2.2 Chiarimenti 10
2.3 Comunicazioni 10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI **11**
3.1 Durata 19
3.2 Revisione prezzi 19
3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione 20
3.4 Anticipazione del prezzo 20
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE **21**
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE **22**
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA **24**
6.1 Requisiti di idoneità professionale 24
6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: qualificazione SOA 25
6.3 Lavorazioni su beni culturali e lavorazioni impiantistiche 26
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 27
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili 28
7. AVVALIMENTO **29**
8. SUBAPPALTO **30**
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE **31**
9.1 Sovvenzioni estere distorsive 32
10. GARANZIA PROVVISORIA **32**
11. SOPRALLUOGO (FACOLTATIVO) **35**
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC **35**
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA **36**
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta 36
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO **37**
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA **39**
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura 40
15.2 Dichiarazioni degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 43
15.3 Il DGUE e le dichiarazioni da rendere nel DGUE 44
15.4 Documentazione in caso di avvalimento 45
15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati 45
16. OFFERTA TECNICA **46**
17. OFFERTA ECONOMICA **49**

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 50
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica 50
18.2 Metodo di attribuzione del punteggio tecnico 55
18.3 Metodo di attribuzione del punteggio economico 55
18.4 Metodo di calcolo del punteggio complessivo 56
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 56
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E INVERSIONE PROCEDIMENTALE 57
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (RINVIO) 58
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E APPLICAZIONE DEL VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE 58
22.1 Valutazione delle offerte e graduatorie di lotto 58
22.2 Vincolo di aggiudicazione di non più di due lotti per concorrente (art. 58, comma 4, del Codice) 59
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 60
24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (INVERSIONE PROCEDIMENTALE) 61
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEI CONTRATTI 62
25.1 Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione 62
25.2 Adempimenti per la stipula 63
25.3 Garanzia definitiva 64
25.4 Polizze assicurative 64
25.5 Stipula del contratto quadro di lotto 65
25.6 Contratti esecutivi 65
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 66
27. CODICE DI COMPORTAMENTO, PATTO DI INTEGRITÀ, MODELLO 231 E CODICE ETICO 66
28. ACCESSO AGLI ATTI 67
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 67
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 68

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

PREMESSE

Con decisione di contrarre n. 211/2026 del 6.11.2026, assunta al protocollo n. 1888 del 6.11.2026, ACI Informatica S.p.A. (di seguito anche "ACI Informatica" o "Stazione Appaltante"), con sede in Via Fiume delle Perle n. 24, 00144 Roma, ha disposto di affidare, mediante procedura aperta di rilevanza europea ai sensi degli artt. 14 e 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito "Codice"), la conclusione di accordi quadro ai sensi dell'art. 59 del Codice, ciascuno con un solo operatore economico, aventi ad oggetto lavori di manutenzione edile e impiantistica, ordinaria e straordinaria, ivi compresi gli adeguamenti normativi, sugli immobili o porzioni di immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo all'Automobile Club d'Italia (di seguito "ACI") e alle società del Gruppo ACI, ubicati sull'intero territorio nazionale, suddivisi in 6 (sei) lotti territoriali, per una durata di 48 (quarantotto) mesi.

ACI Informatica, società *in house* dell'ACI, è istituzionalmente investita del compito di gestire i lavori di manutenzione presso le sedi immobiliari dell'ACI e delle società del Gruppo ACI, in forza del proprio Statuto e della convenzione di servizio con l'ACI che le attribuisce la gestione degli immobili e dei relativi lavori di manutenzione, e procede pertanto in modalità ordinaria, quale stazione appaltante in proprio, qualificata ai sensi dell'art. 63 del Codice e dell'Allegato II.4 come stazione appaltante per lavori, servizi e forniture senza limiti di importo (livello L1 per i lavori e livello SF1 per servizi e forniture). All'esito della procedura ACI Informatica stipula, per ciascun lotto, un contratto quadro di natura normativa (di seguito anche "Contratto Quadro" o "Accordo Quadro") con l'operatore economico aggiudicatario e affida i singoli interventi mediante la stipula, con il medesimo aggiudicatario, di contratti esecutivi (attuativi), alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro. ACI Informatica è l'unico committente: emette gli ordinativi, nomina il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilizza i lavori, riceve le fatture e provvede ai pagamenti, per il tramite della propria Direzione Gestione Immobili (DGI). L'ACI, gli Automobile Club e le società del Gruppo ACI che utilizzano gli immobili, nonché i proprietari delle sedi condotte in locazione, non sono parti dei contratti.

La presente procedura è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e dei lavori per interventi edilizi (CAM Edilizia) adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali ivi previste, come recepite nel Capitolato speciale d'appalto (PRO03.0); i criteri premianti dei CAM sono valorizzati nell'offerta tecnica secondo quanto previsto al paragrafo 18.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

La procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale (di seguito "PAD" o "Sistema") ASP di Consip S.P.A., accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

Il presente disciplinare è redatto sulla base del Bando tipo ANAC n. 1/2023, nella versione aggiornata con delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026 (comunicato pubblicato nella GURI n. 111 del 15 maggio 2026, in vigore dal 30 maggio 2026), adattato all'oggetto dell'appalto, costituito esclusivamente da lavori, con riguardo alla qualificazione SOA (art. 100, comma 4, e Allegato II.12 del Codice), ai lavori su beni culturali (artt. 132 e seguenti e Allegato II.18 del Codice), alla disciplina della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e al subappalto di lavori (art. 119 del Codice).

L'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del Codice, con attribuzione di massimo 70 punti all'offerta tecnica e di massimo 30 punti all'offerta economica.

La durata massima del procedimento è stabilita in 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando, nel rispetto dei termini di cui all'art. 17, comma 3, e all'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è costituito dagli immobili ricompresi nel perimetro di ciascun lotto, come individuati nel documento PRO01.2 (Elenco immobili e calcolo degli importi per lotto):

Lotto	Denominazione	Regioni	Codici NUTS	CIG
1	NORD-OVEST	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia	ITC1, ITC2, ITC3, ITC4	BDC7C91941
2	NORD-EST	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna	ITH1, ITH2, ITH3, ITH4, ITH5	BDC7C92A14
3	CENTRO	Toscana, Umbria, Marche, Lazio (limitatamente alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e al Comune di Pomezia)	ITI1, ITI2, ITI3, ITI41, ITI42, ITI44, ITI45, ITI43 limitatamente al Comune di Pomezia	BDC7C93AE7
4	ROMA CAPITALE	Lazio – Comune di Roma (Roma Capitale)	ITI43 limitatamente al Comune di Roma	BDC7C94BBA
5	SUD	Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria	ITF1, ITF2, ITF3, ITF4, ITF5, ITF6	BDC7C95C8D
6	ISOLE	Sicilia, Sardegna	ITG1, ITG2	BDC7C96D60

Il Responsabile unico del progetto (RUP) è l'ing. Giovanni Leone – g.leone@informatica.aci.it. Il RUP è responsabile delle fasi di programmazione, progettazione e affidamento e, con riferimento agli accordi quadro di lotto, della fase di esecuzione.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è indicato nel bando di gara e sulla PAD, nel rispetto del termine minimo di cui all'art. 71, comma 2, del Codice. La prima seduta si svolgerà nel giorno e nell'ora parimenti comunicati tramite la PAD.

1. PIATTAFORMA

1.1 La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nelle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito "Regole"), nonché del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito "Regolamento eIDAS"), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD), delle Linee guida dell'AgID e di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nelle Regole.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine, limitata a un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando, è resa nota sulla PAD e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi non è richiesta la pubblicazione di una rettifica del bando ai sensi dell'art. 27 del Codice né la riedizione della procedura.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Nel caso in cui la proroga abbia una durata superiore, la Stazione Appaltante rettifica il bando con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerate idonee a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione Appaltante procede alla riedizione della procedura. La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, del domicilio digitale o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Ferma restando la qualità di stazione appaltante in capo ad ACI Informatica, la PAD è gestita dal Gestore del Sistema indicato sul sito www.acquistinretepa.it, incaricato della conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, che assume ogni responsabilità al riguardo.

Nei casi in cui si renda necessario l'arrotondamento delle cifre decimali calcolate dal Sistema, quest'ultimo procede per difetto quando la cifra successiva all'ultima considerata è compresa tra 0 e 4 e per eccesso quando è compresa tra 5 e 9.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole. In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo a operare in modo corretto sulla PAD;

b) disporre di un'identità digitale SPID o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del CAD, nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

di autenticazione stabilito dalla PAD e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) disporre, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico o di persona munita di idonei poteri di firma, di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID, da un certificatore operante in base a licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento eIDAS, ovvero da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle condizioni previste dal medesimo Regolamento.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico, che avviene mediante SPID, CIE o CNS, ai sensi del CAD, ovvero attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD e caratterizzata da un LoA pari o superiore a 3.

Completata l'identificazione, a ogni operatore economico è attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il Call Center del Gestore del Sistema ai recapiti indicati sul sito www.acquistinretepa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

a) il bando di gara, pubblicato ai sensi degli artt. 84 e 85 del Codice;

b) il Progetto redatto ai sensi dell'art. 41 del Codice, assunto al protocollo n. 1884 del 5.11.2026, costituito dai seguenti elaborati:

- PRO00 – Frontespizio ed elenco elaborati;
- PRO01.0 – Relazione tecnica generale di progetto;
- PRO01.1 – Relazione tecnico-illustrativa delle consistenze immobiliari;

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

- PRO01.2 – Elenco immobili e calcolo degli importi per lotto (formato xlsx);
- PRO02.0 – Relazione illustrativa del quadro economico;
- PRO02.1 – Quadri economici generale e di lotto (formato xlsx);
- PRO03.0 – Capitolato speciale d'appalto;
- PRO04.0 – Schema di contratto quadro (normativo) di lotto;
- PRO04.1 – Schema di contratto esecutivo;
- PRO05.0 – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

c) la documentazione amministrativa e di offerta:

- AMM01.0 – Disciplinare di gara (il presente documento);
- AMM01.1 – Domanda di partecipazione;
- AMM01.2 – Dichiarazioni aggiuntive del concorrente (generalità, titolare effettivo, assetti proprietari e ulteriori dichiarazioni);
- AMM02.0 – Dichiarazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di rete, GEIE e imprese cooptate;
- AMM03.0 – Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- AMM04.0 – Dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse;
- AMM05.0 – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 di ACI Informatica S.p.A.;
- AMM06.0 – Codice etico di ACI Informatica S.p.A.;
- AMM07.0 – Patto di integrità (adesione);
- AMM08.0 – Dichiarazione integrativa del subappaltatore (eventuale);
- AMM09.0 – Dichiarazioni di avvalimento del concorrente e dell'impresa ausiliaria (eventuale);
- TEC01.0 – Modello di offerta tecnica in formato HTML compilabile, con autoattribuzione dei punteggi tabellari ed esportazione in PDF;
- ECO01.0 – Modello di offerta economica in formato HTML compilabile, con esportazione in PDF;
- DGUE in formato .xml (ESPD Request) e .pdf;

I modelli AMM01.1, AMM01.2, AMM02.0, AMM03.0, AMM04.0, AMM07.0, AMM08.0 e AMM09.0, il modello TEC01.0 e il modello ECO01.0 sono messi a disposizione esclusivamente in formato HTML compilabile, con esportazione in PDF: le dichiarazioni e le offerte sono rese mediante il documento PDF generato da tali modelli, che fanno fede in via esclusiva; non sono pubblicate versioni dei modelli in altri formati editabili.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

d) le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it (sezione "Chi siamo – Come funziona"), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare anche se non materialmente allegate.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sulla PAD e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, sezione "Società trasparente – Bandi di gara e contratti", al link https://trasparenza.aci.it/aci/informatica/page/10/bandi-di-gara-e-contratti.html, ai sensi dell'art. 28 del Codice. In caso di discordanza tra la versione firmata digitalmente e quella non firmata prevale la versione firmata digitalmente.

In caso di contrasto o discordanza tra le disposizioni del presente disciplinare e quelle degli altri documenti di gara, per quanto attiene alla disciplina della procedura di affidamento prevale il presente disciplinare; per quanto attiene alla disciplina dell'esecuzione prevalgono, nell'ordine, lo Schema di contratto quadro (PRO04.0), il Capitolato speciale d'appalto (PRO03.0) e lo Schema di contratto esecutivo (PRO04.1), fermo il rispetto delle norme inderogabili di legge.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, esclusivamente attraverso l'apposita sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa. I quesiti devono indicare il lotto o i lotti cui si riferiscono ovvero precisare che riguardano tutti i lotti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima delle richieste e delle relative risposte sulla PAD e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante. Si invitano i concorrenti a consultare costantemente tali sezioni. La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti, in conformità al CAD, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della PAD, le comunicazioni sono inviate al domicilio digitale presente nei predetti indici.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto. La procedura ha ad oggetto la conclusione, per ciascun lotto, di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del Codice con un solo operatore economico, per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile e impiantistica, ordinaria e straordinaria, ivi compresi gli adeguamenti normativi e gli interventi di pronto intervento e somma urgenza, sugli immobili o porzioni di immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo all'ACI e alle società del Gruppo ACI, con le relative aree di pertinenza interne ed esterne, come descritti nel Capitolato speciale d'appalto (PRO03.0). L'appalto ha ad oggetto esclusivamente lavori; non sono compresi servizi di ingegneria e architettura. CPV principale: 45453000-7.

L'Accordo Quadro definisce le clausole e le condizioni (prezzi di riferimento, ribasso, livelli di servizio, penali, garanzie) alle quali ACI Informatica affida i singoli interventi mediante contratti esecutivi, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, senza riapertura del confronto competitivo. I contratti esecutivi sono stipulati e contabilizzati "a misura".

Natura dell'importo e perimetro. L'importo di ciascun lotto costituisce l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro e non è in alcun modo vincolante per ACI Informatica, che non assume alcun obbligo di affidare lavori fino a concorrenza di tale importo, né un importo minimo. L'aggiudicatario non ha diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta in caso di mancato o parziale raggiungimento dell'importo massimo. L'elenco degli immobili riportato nel documento PRO01.2 costituisce il perimetro teorico massimo dell'Accordo Quadro, ha carattere non vincolante ed è suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione per effetto di acquisizioni, cessioni, rilasci o nuove assegnazioni di immobili o porzioni di essi, senza limiti percentuali e nel solo limite dell'importo massimo del lotto; le superfici indicate sono superfici di riferimento. Per gli immobili in locazione passiva gli interventi sono attivabili nei limiti degli obblighi gravanti sul conduttore, salvo diverso accordo con la proprietà, i cui

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

rapporti sono curati da ACI Informatica. La consistenza delle porzioni interessate da ciascun intervento è rilevata in contraddittorio in occasione di ciascun contratto esecutivo.

Limite di importo dei contratti esecutivi. ACI Informatica non emette ordinativi né stipula contratti esecutivi di importo superiore a euro 1.000.000,00, IVA esclusa; il limite si riferisce all'importo complessivo finale di ciascun contratto esecutivo, comprensivo degli oneri della sicurezza e delle modifiche intervenute in corso di esecuzione. Gli interventi di importo stimato superiore non rientrano nell'oggetto dell'Accordo Quadro e sono affidati con autonome procedure; è vietato il frazionamento artificioso degli interventi. Per ciascun contratto esecutivo il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 116, comma 7, del Codice e dell'art. 28, comma 1, lettera a), dell'Allegato II.14, fermo il collaudo statico ove dovuto (Capitolato PRO03.0, artt. 4 e 62).

Suddivisione in lotti. Ai sensi dell'art. 58 del Codice, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese e di garantire i principi di concorrenza, massima partecipazione e non discriminazione, l'appalto è suddiviso in 6 (sei) lotti funzionali su base territoriale. Gli immobili dell'ACI e delle società del Gruppo presentano una diffusione capillare ed eterogenea sull'intero territorio nazionale: la suddivisione in lotti territoriali risponde a esigenze di tempestività operativa, assicurando che gli interventi siano eseguiti da operatori in condizioni di effettiva prossimità logistica; l'impiego di maestranze e strutture operative locali riduce inoltre gli impatti ambientali connessi agli spostamenti di personale e mezzi, in coerenza con i CAM Edilizia. L'importo di ciascun lotto è stato determinato ripartendo l'importo complessivo dei lavori in proporzione alla superficie di riferimento degli immobili del lotto (74,4139 euro/mq), come illustrato nei documenti PRO01.0, PRO01.1 e PRO01.2.

Ciascun operatore economico può presentare offerta per uno, più o tutti i lotti, purché in possesso dei requisiti richiesti per ciascun lotto cui partecipa. **Ai sensi dell'art. 58, comma 4, del Codice, ciascun concorrente può risultare aggiudicatario di non più di due lotti, secondo le regole oggettive e non discriminatorie stabilite al paragrafo 22.2, salvo la deroga ivi prevista al fine di evitare che un lotto resti deserto. Il vincolo è disposto per ampliare la platea degli aggiudicatari, frazionare il rischio di inadempimento su più operatori e assicurare, in ciascun ambito territoriale, un esecutore dotato di capacità operativa dedicata, consentendo nel contempo agli operatori dotati di maggiore capacità organizzativa di aggiudicarsi due ambiti territoriali.**

Importi. L'importo complessivo dell'appalto è pari a **euro 13.000.000,00** (IVA esclusa), di cui euro 12.500.000,00 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi dei costi della manodopera, ed euro 500.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari al 4% dei lavori: 2% per l'attuazione dei piani di sicurezza e 2% per la gestione delle

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

interferenze, stima). In assenza di opzioni e rinnovi, il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice coincide con l'importo complessivo.

Tabella 1 – Lotti e importi (euro, IVA esclusa)

Lotto	Denominazione	N. sedi	Importo lavori	Oneri sicurezza	Totale lotto	Manodopera stimata
1	NORD-OVEST	30	1.886.365,00	75.455,00	1.961.820,00	632.664,00
2	NORD-EST	29	2.048.495,00	81.940,00	2.130.435,00	691.663,00
3	CENTRO	26	1.985.776,00	79.431,00	2.065.207,00	662.974,00
4	ROMA CAPITALE	8	3.716.345,00	148.654,00	3.864.999,00	1.232.337,00
5	SUD	29	2.214.179,00	88.567,00	2.302.746,00	738.002,00
6	ISOLE	17	648.840,00	25.953,00	674.793,00	216.728,00
TOTALE		**139**	**12.500.000,00**	**500.000,00**	**13.000.000,00**	**4.174.368,00**

Lavorazioni e categorie. Ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'art. 133 del Codice, nonché dell'Allegato II.12 e dell'Allegato II.18, le lavorazioni di ciascun lotto sono classificate come di seguito indicato. Trattandosi di accordo quadro, le categorie sono individuate in relazione alla tipologia degli interventi che si prevede di affidare con i contratti esecutivi e gli importi di categoria sono stimati sulla base dei pesi indicati dalla Struttura richiedente e della quota di superfici di immobili vincolati o presuntivamente vincolati (art. 12 del d.lgs. 42/2004) presente nel lotto; la categoria prevalente è, in ciascun lotto, la categoria OG11, di importo più elevato, comprensiva delle lavorazioni delle categorie OS28 e OS30. Le classifiche indicate nelle Tabelle 2.1–2.6 corrispondono all'importo di ciascuna categoria, comprensivo della quota di oneri della sicurezza, fermo l'incremento del quinto di cui all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 (paragrafo 6.2, lettera d). Per la categoria prevalente OG11 l'importo da coprire comprende anche quello delle categorie non scorporabili: nei Lotti 1 e 3 esso è pari, rispettivamente, a euro 1.079.001,00 e a euro 1.135.865,00 ed è coperto dalla classifica III incrementata di un quinto (euro 1.239.600,00). Gli importi di categoria sono arrotondati all'unità di euro; le eventuali differenze di un euro rispetto ai totali di lotto, che restano quelli della Tabella 1, derivano dall'arrotondamento. Le categorie di importo non superiore al 10% dell'importo del lotto e non superiore a euro 150.000,00 non sono scorporabili: sono indicate per trasparenza e rientrano, ai fini della qualificazione, nella categoria prevalente, fermo quanto previsto al paragrafo 6.3. Sono invece scorporabili, ancorché di incidenza non superiore al 10%, le categorie di importo superiore a euro 150.000,00: è il caso della categoria OG2 nel Lotto 3 (7,87%; euro 162.572,00) e della categoria OS4 nel Lotto 4 (5,00%; euro 193.250,00).

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Tabella 2.1 – Lotto 1 NORD-OVEST

Categoria	Classifica corrispondente all'importo	Qualificazione obbligatoria	Lavori (€)	Sicurezza (€)	Totale (€)	%	P/S	Subappaltabile	Avvalimento
OG11 Impianti tecnologici	III	Sì	943.183,00	37.727,00	980.910,00	50,00	Prevalente	Sì, nei limiti art. 119	Sì
OG1 Edifici civili e industriali	III	Sì	604.382,00	24.175,00	628.557,00	32,04	Scorporabile	Sì, a impresa qualificata	Sì
OG2 Restauro e manutenzione beni tutelati	I	Sì	244.482,00	9.779,00	254.261,00	12,96	Scorporabile	Sì, a impresa qualificata OG2	No (art. 132, c. 2)
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori	—	—	94.318,00	3.773,00	98.091,00	5,00	Non scorporabile	Sì, a soggetto abilitato	—
Totale			**1.886.365,00**	**75.455,00**	**1.961.820,00**	**100**			

Tabella 2.2 – Lotto 2 NORD-EST

Categoria	Classifica corrispondente all'importo	Qualificazione obbligatoria	Lavori (€)	Sicurezza (€)	Totale (€)	%	P/S	Subappaltabile	Avvalimento
OG11 Impianti tecnologici	III-bis	Sì	1.024.248,00	40.970,00	1.065.218,00	50,00	Prevalente	Sì, nei limiti art. 119	Sì
OG1 Edifici civili e industriali	III	Sì	502.241,00	20.090,00	522.331,00	24,52	Scorporabile	Sì, a impresa qualificata	Sì
OG2 Restauro e manutenzione beni tutelati	II	Sì	419.581,00	16.783,00	436.364,00	20,48	Scorporabile	Sì, a impresa qualificata OG2	No (art. 132, c. 2)

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Categoria	Classifica corrispondente all'importo	Qualificazione obbligatoria	Lavori (€)	Sicurezza (€)	Totale (€)	%	P/S	Subappaltabile	Avvalimento
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori	—	—	102.425,00	4.097,00	106.522,00	5,00	Non scorporabile	Sì, a soggetto abilitato	—
Totale			**2.048.495,00**	**81.940,00**	**2.130.435,00**	**100**			

Tabella 2.3 – Lotto 3 CENTRO

Categoria	Classifica corrispondente all'importo	Qualificazione obbligatoria	Lavori (€)	Sicurezza (€)	Totale (€)	%	P/S	Subappaltabile	Avvalimento
OG11 Impianti tecnologici	III	Sì	992.888,00	39.716,00	1.032.604,00	50,00	Prevalente	Sì, nei limiti art. 119	Sì
OG1 Edifici civili e industriali	III	Sì	737.280,00	29.491,00	766.771,00	37,13	Scorporabile	Sì, a impresa qualificata	Sì
OG2 Restauro e manutenzione beni tutelati	I	Sì	156.319,00	6.253,00	162.572,00	7,87	Scorporabile	Sì, a impresa qualificata OG2	No (art. 132, c. 2)
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori	—	—	99.289,00	3.972,00	103.261,00	5,00	Non scorporabile	Sì, a soggetto abilitato	—
Totale			**1.985.776,00**	**79.431,00**	**2.065.207,00**	**100**			

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Tabella 2.4 – Lotto 4 ROMA CAPITALE

Categoria	Classifica corrispondente all'importo	Qualificazione obbligatoria	Lavori (€)	Sicurezza (€)	Totale (€)	%	P/S	Subappaltabile	Avvalimento
OG11 Impianti tecnologici	IV	Sì	1.858.173,00	74.327,00	1.932.500,00	50,00	Prevalente	Sì, nei limiti art. 119	Sì
OG1 Edifici civili e industriali	IV	Sì	1.660.066,00	66.403,00	1.726.469,00	44,67	Scorporabile	Sì, a impresa qualificata	Sì
OG2 Restauro e manutenzione beni tutelati	—	—	12.289,00	492,00	12.781,00	0,33	Non scorporabile	Sì, a impresa qualificata (All. II.18)	No (art. 132, c. 2)
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori	I	Sì	185.817,00	7.433,00	193.250,00	5,00	Scorporabile	Sì, a impresa qualificata OS4	Sì
Totale			**3.716.345,00**	**148.654,00**	**3.864.999,00**	**100**			

Tabella 2.5 – Lotto 5 SUD

Categoria	Classifica corrispondente all'importo	Qualificazione obbligatoria	Lavori (€)	Sicurezza (€)	Totale (€)	%	P/S	Subappaltabile	Avvalimento
OG11 Impianti tecnologici	III-bis	Sì	1.107.090,00	44.284,00	1.151.374,00	50,00	Prevalente	Sì, nei limiti art. 119	Sì
OG1 Edifici civili e industriali	III	Sì	863.004,00	34.520,00	897.524,00	38,98	Scorporabile	Sì, a impresa qualificata	Sì
OG2 Restauro e manutenzione beni tutelati	—	—	133.376,00	5.335,00	138.711,00	6,02	Non scorporabile	Sì, a impresa qualificata (All. II.18)	No (art. 132, c. 2)

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Categoria	Classifica corrispondente all'importo	Qualificazione obbligatoria	Lavori (€)	Sicurezza (€)	Totale (€)	%	P/S	Subappaltabile	Avvalimento
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori	—	—	110.709,00	4.428,00	115.137,00	5,00	Non scorporabile	Sì, a soggetto abilitato	—
Totale			**2.214.179,00**	**88.567,00**	**2.302.746,00**	**100**			

Tabella 2.6 – Lotto 6 ISOLE

Categoria	Classifica corrispondente all'importo	Qualificazione obbligatoria	Lavori (€)	Sicurezza (€)	Totale (€)	%	P/S	Subappaltabile	Avvalimento
OG11 Impianti tecnologici	II	Sì	324.420,00	12.977,00	337.397,00	50,00	Prevalente	Sì, nei limiti art. 119	Sì
OG1 Edifici civili e industriali	I	Sì	237.395,00	9.496,00	246.891,00	36,59	Scorporabile	Sì, a impresa qualificata	Sì
OG2 Restauro e manutenzione beni tutelati	—	—	54.583,00	2.183,00	56.766,00	8,41	Non scorporabile	Sì, a impresa qualificata (All. II.18)	No (art. 132, c. 2)
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori	—	—	32.442,00	1.298,00	33.740,00	5,00	Non scorporabile	Sì, a soggetto abilitato	—
Totale			**648.840,00**	**25.953,00**	**674.793,00**	**100**			

Costi della manodopera. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera sono stimati dalla Stazione Appaltante in complessivi euro 4.174.368,00, pari a un'incidenza media del 33,39% dell'importo dei lavori, applicando le seguenti incidenze per categoria: OG1 37%, OG2 40%, OG11 30%, OS4 30%. L'importo per lotto è indicato nella Tabella 1 (incidenza compresa tra il 33,16% e il 33,76% dell'importo dei lavori del lotto).

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

I costi della manodopera sono indicati separatamente ma restano ricompresi nell'importo assoggettato a ribasso: resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. L'offerta che esponga costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante è sottoposta a verifica di congruità ai sensi degli artt. 41, comma 14, e 110 del Codice (ANAC, delibera n. 455 del 26 novembre 2025; Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2025, n. 5712). Sono sottratti al ribasso i soli oneri della sicurezza, pari a complessivi euro 500.000,00, di cui euro 249.998,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed euro 250.002,00 per la gestione delle interferenze (2% ciascuno dell'importo dei lavori di ciascun lotto, con arrotondamento all'euro), ripartiti tra i lotti come indicato nella Tabella 1.

Contratti collettivi. Ai sensi dell'art. 11, commi 1, 2 e 2-bis, del Codice e dell'Allegato I.01, i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale impiegato nell'esecuzione sono:

- per le lavorazioni della categoria prevalente OG11 e per la categoria OS4: CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, codice CNEL/INPS C011;
- per le lavorazioni delle categorie OG1 e OG2: CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini (Edilizia – Industria), codice CNEL/INPS F012; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato I.01, si considerano equivalenti i CCNL edili codici F015 e F018.

L'operatore economico può indicare un diverso contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante; in tal caso la Stazione Appaltante verifica l'equivalenza delle tutele secondo l'Allegato I.01, nei confronti dell'aggiudicatario e, ove ritenuto, di qualsiasi offerente. Il contratto collettivo applicato e la relativa equivalenza costituiscono elemento essenziale dell'offerta economica e della regolarità del costo del lavoro, e non requisito soggettivo di partecipazione: qualora, all'esito della verifica di equivalenza condotta in contraddittorio con le modalità dell'art. 110 del Codice, il CCNL indicato anche da uno solo dei componenti di un raggruppamento non garantisca tutele equivalenti, l'offerta del raggruppamento è esclusa, non trovando applicazione le facoltà di modifica soggettiva di cui all'art. 97 del Codice, riferite ai soli requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100.

Prezzi di riferimento. I corrispettivi dei contratti esecutivi sono determinati applicando il ribasso percentuale unico offerto in gara dall'aggiudicatario del lotto ai prezzi del prezzario regionale delle opere pubbliche vigente alla data di emissione dell'ordinativo ovvero, per gli interventi programmati, alla data di stipula del contratto esecutivo, della Regione in cui si trova l'immobile oggetto dell'intervento (per le sedi del Trentino-Alto Adige, il prezzario della provincia autonoma competente), con i relativi aggiornamenti ai sensi dell'art. 41, comma

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

13, del Codice. Per le lavorazioni non previste nel prezzario regionale si fa riferimento, in subordine, al prezzario DEI più recente; per le lavorazioni non desumibili da alcun prezzario si procede alla formazione di nuovi prezzi ai sensi dell'Allegato II.14 e dell'art. 120 del Codice, cui si applica il medesimo ribasso offerto. Gli oneri della sicurezza di ciascun contratto esecutivo sono stimati, senza ribasso, nel relativo PSC o nella documentazione di sicurezza.

Sicurezza. Trattandosi di lavori ricadenti nel Titolo IV del d.lgs. 81/2008, gli adempimenti in materia di sicurezza sono assolti, per ciascun contratto esecutivo, mediante il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ove ne ricorrano i presupposti, e il Piano operativo di sicurezza (POS) dell'appaltatore, secondo le Prime indicazioni per la sicurezza (PRO05.0) e il Capitolato speciale d'appalto (PRO03.0); per gli interventi esclusi dall'ambito di applicazione del Titolo IV trova applicazione l'art. 26 del d.lgs. 81/2008.

Finanziamento. L'appalto è finanziato con fondi del bilancio di ACI Informatica. Gli importi sono al netto dell'IVA. I quadri economici di ciascun lotto sono riportati negli elaborati PRO02.0 e PRO02.1.

3.1 Durata

La durata dell'Accordo Quadro di ciascun lotto è di **48 (quarantotto) mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto Quadro. L'Accordo Quadro cessa comunque di produrre effetti, anche anticipatamente, al raggiungimento dell'importo massimo del lotto. I contratti esecutivi stipulati entro il termine di durata dell'Accordo Quadro possono essere eseguiti anche oltre tale termine, per il tempo strettamente necessario all'ultimazione dei lavori in essi previsti, secondo quanto stabilito nello Schema di contratto quadro (PRO04.0).

Non sono previste opzioni, rinnovi o proroghe contrattuali, né la facoltà di incremento dell'importo massimo dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice. Resta salva unicamente la proroga tecnica di cui al paragrafo 3.3, che non costituisce opzione.

3.2 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice e dell'Allegato II.2-bis, qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto esecutivo, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al **3 per cento** dell'importo complessivo del contratto esecutivo, i prezzi sono aggiornati nella misura del **90 per cento** del valore eccedente la variazione del 3 per cento, con riferimento alle sole lavorazioni ancora da eseguire. La variazione è calcolata, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera a), del Codice, sulla base degli indici sintetici di costo per tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) elaborati dall'ISTAT e adottati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 743 del 30 marzo 2026, ponderati secondo la composizione

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

delle lavorazioni del singolo contratto esecutivo. La clausola opera automaticamente, senza necessità di istanza di parte, con le modalità, i parametri e i limiti stabiliti all'art. 36 del Capitolato speciale d'appalto (PRO03.0), all'art. 9 dello Schema di contratto quadro (PRO04.0) e all'art. 11 dello Schema di contratto esecutivo (PRO04.1). Poiché i prezzi di ciascun contratto esecutivo sono desunti dal prezzario vigente alla data di emissione dell'ordinativo ovvero, per gli interventi programmati, alla data di stipula, la revisione opera per le variazioni successive a tale data e non dà luogo a duplicazioni. Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice, l'appaltatore inserisce clausole di revisione dei prezzi di analogo contenuto nei contratti di subappalto.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni di cui all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le variazioni del perimetro immobiliare, nel limite dell'importo massimo del lotto, sono disciplinate dalla clausola di revisione di cui all'art. 2, comma 4, del Capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del Codice, e non costituiscono modifica dell'Accordo Quadro; non sono previste ulteriori modifiche dell'Accordo Quadro. Le modifiche dei singoli contratti esecutivi restano consentite nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice e dallo Schema di contratto esecutivo (PRO04.1), purché contenute nell'importo massimo del lotto. Nel quadro economico non sono previsti accantonamenti per variazioni ai sensi dell'art. 120, comma 3, del Codice. Le modifiche dei contratti esecutivi non possono in alcun caso determinare il superamento del limite di importo di euro 1.000.000,00 per contratto esecutivo.

3.4 Anticipazione del prezzo

Sul valore di ciascun contratto esecutivo è corrisposta all'appaltatore l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 125 del Codice, previa costituzione della garanzia ivi prevista, secondo le modalità di cui all'art. 32 del Capitolato speciale d'appalto e all'art. 9 dello Schema di contratto esecutivo (PRO04.1). Il premio di accelerazione di cui all'art. 126, comma 2, del Codice è disciplinato dall'art. 23, comma 10, del Capitolato speciale d'appalto e dall'art. 8.4 dello Schema di contratto esecutivo.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 65, 66, 67 e 68 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), questo indica a sua volta le consorziate per le quali concorre. È vietato partecipare a più di un consorzio stabile.

Con riferimento al medesimo lotto, il concorrente è escluso qualora la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti, nei seguenti casi:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (di seguito "aggregazione di retisti");
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale; tale previsione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, che possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, la Stazione Appaltante informa gli operatori economici coinvolti, i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

La partecipazione a lotti diversi in forme diverse (ad esempio in forma singola per un lotto e in raggruppamento per un altro) è consentita, fermo restando che ai fini del vincolo di aggiudicazione di cui al paragrafo 22.2 si tiene conto di ciascun operatore economico in qualunque forma partecipi.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Le aggregazioni di retisti partecipano secondo le regole di cui all'art. 68 del Codice e, ove

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

l'organo comune sia privo del potere di rappresentanza o dei requisiti di qualificazione, nella forma del raggruppamento temporaneo costituito o costituendo.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice. L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo, purché le altre imprese aderenti non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione con imprese cooptate ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice, ad eccezione delle lavorazioni relative alla categoria OG2 e, in generale, delle lavorazioni su beni culturali tutelati, per le quali l'esecutore deve essere in possesso in proprio della qualificazione richiesta per la quota di lavori da eseguire, non determinabile *ex ante* in un accordo quadro (TAR Sicilia, Catania, 10 giugno 2024, n. 2174).

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento, consorzio o GEIE, anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune ove dotato di soggettività giuridica. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito "FVOE") di cui all'art. 24 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99, comma 3-bis, del Codice. Nella domanda di partecipazione gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico, secondo quanto previsto dall'art. 98 del Codice. Ai fini dell'art. 95, comma 2, del Codice, costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 al Codice; la gravità è valutata anche tenendo conto del valore del lotto per il quale l'operatore concorre.

Self cleaning. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

la propria affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico la indica nel DGUE e nella domanda di partecipazione e, alternativamente, descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice, ovvero motiva l'impossibilità di adottarle e si impegna a provvedere successivamente, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6, del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso; in caso contrario la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento o consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante, un'esecutrice o una consorziata interessata da una causa di esclusione, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione. Sono esclusi gli operatori economici:

a) che abbiano affidato incarichi, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione Appaltante negli ultimi tre anni;

b) che non accettino le clausole del Patto di integrità (AMM07.0) ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero che ne violino le prescrizioni;

c) che occupano oltre cinquanta dipendenti e che, al momento della presentazione dell'offerta, non producano (o non carichino nel FVOE, ove non già presente) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera o al consigliere regionale di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, con attestazione della sua contestuale trasmissione;

d) che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta e che, nei dodici mesi precedenti il termine di presentazione dell'offerta, abbiano omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice;

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

e) che, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 81/2008, non siano in possesso della patente a crediti o del documento equivalente, ovvero siano in possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III; il requisito è richiesto al concorrente e, in caso di soggetti plurimi, a ciascuna impresa esecutrice; per i subappaltatori il possesso della patente a crediti è condizione per l'autorizzazione del subappalto e per l'accesso al cantiere in fase di esecuzione, e non rileva ai fini dell'ammissione del concorrente.

Presidio dei profili antiriciclaggio. In attuazione del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, gli operatori economici, in fase di partecipazione, identificano e dichiarano il titolare effettivo nel modello AMM01.2 (Dichiarazioni aggiuntive del concorrente) e ne attestano la conformità ai dati comunicati al relativo registro, ove consultabile. La Stazione Appaltante valuta l'affidabilità e la trasparenza dell'operatore anche sulla base degli indicatori di anomalia emanati dall'Unità di Informazione Finanziaria con provvedimento del 12 maggio 2023 e successivi aggiornamenti; qualora rilevi circostanze sospette, provvede alla comunicazione all'Unità di Informazione Finanziaria ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, ferma restando la valutazione di eventuali cause di esclusione ai sensi dell'art. 98 del Codice, previo contraddittorio con l'operatore economico.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine speciale previsti nei commi seguenti, con riferimento a ciascun lotto per il quale presentano offerta. La partecipazione a più lotti non richiede il possesso cumulativo dei requisiti: i requisiti sono verificati lotto per lotto.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE. L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Per l'operatore economico stabilito in Italia: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure nell'albo delle imprese artigiane, per attività pertinenti, anche se non coincidenti, con l'oggetto del lotto.

b) Per l'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 al Codice.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Ai fini della comprova, l'iscrizione è acquisita d'ufficio tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri di cui all'Allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova.

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: qualificazione SOA

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice e dell'Allegato II.12, per ciascun lotto il concorrente deve possedere attestazione di qualificazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche indicate nelle Tabelle 2.1–2.6 del paragrafo 3, secondo le regole seguenti.

a) **Categoria prevalente OG11.** Il concorrente deve essere qualificato nella categoria prevalente OG11 per la classifica corrispondente all'importo indicata per il lotto, ovvero per una classifica che, incrementata di un quinto ai sensi della lettera d), copra il medesimo importo.

b) **Categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria** (OG1 in tutti i lotti; OG2 nei lotti 1, 2 e 3; OS4 nel lotto 4). Il concorrente deve possedere la qualificazione nella categoria scorporabile per la classifica indicata, ovvero per una classifica che, incrementata di un quinto ai sensi della lettera d), ne copra l'importo. In alternativa, il concorrente privo della qualificazione in una o più categorie scorporabili può partecipare:

- costituendo un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o misto con impresa qualificata nella categoria scorporabile, secondo quanto previsto al paragrafo 6.4; ovvero
- possedendo la qualificazione nella categoria prevalente per una classifica idonea a coprire anche l'importo delle categorie scorporabili non possedute e dichiarando, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione e nel DGUE, di subappaltare integralmente le relative lavorazioni a imprese in possesso della qualificazione nella specifica categoria (subappalto necessario o qualificante).

Per comodità dei concorrenti si indica la classifica nella categoria OG11 idonea, anche tenuto conto dell'incremento di un quinto, a coprire l'intero importo del lotto: Lotto 1 classifica IV; Lotto 2 classifica IV; Lotto 3 classifica IV; Lotto 4 classifica IV-bis; Lotto 5 classifica IV; Lotto 6 classifica III.

c) **Categorie non scorporabili** (OS4 nei lotti 1, 2, 3, 5 e 6; OG2 nei lotti 4, 5 e 6). Le relative lavorazioni rientrano, ai fini della qualificazione, nella categoria prevalente; restano fermi i requisiti di esecuzione di cui al paragrafo 6.3.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

d) **Incremento del quinto.** Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

e) **Validità dell'attestazione.** L'attestazione SOA deve essere in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e mantenuta per tutta la durata della procedura e dell'Accordo Quadro. L'impresa che abbia richiesto il rinnovo dell'attestazione o la verifica triennale nei termini di cui agli artt. 16 e 17 dell'Allegato II.12 allega la prova documentale della richiesta. Prima della stipula la Stazione Appaltante verifica il mantenimento delle attestazioni.

f) **Certificazione di qualità.** Il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ove richiesto dall'Allegato II.12 per la classifica posseduta, è attestato nella stessa attestazione SOA.

La comprova del requisito è fornita mediante l'attestazione SOA, acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE e la banca dati dell'ANAC.

6.3 Lavorazioni su beni culturali e lavorazioni impiantistiche

Lavori su beni culturali. Le lavorazioni della categoria OG2 riguardano immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero presuntivamente tutelati ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto. Ai sensi degli artt. 132 e 133 del Codice e dell'Allegato II.18:

a) nei lotti 1, 2 e 3 la categoria OG2 è scorporabile e a qualificazione obbligatoria; l'esecutore delle relative lavorazioni (concorrente singolo, mandante del raggruppamento, consorziata esecutrice o subappaltatore) deve possedere in proprio l'attestazione SOA nella categoria OG2 per classifica adeguata alla quota di lavori da eseguire;

b) nei lotti 4, 5 e 6 la categoria OG2 non è scorporabile e rientra nella prevalente ai fini della qualificazione; resta fermo che, in fase di esecuzione, le lavorazioni su beni culturali possono essere eseguite esclusivamente dall'appaltatore che sia in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG2 ovvero dei requisiti di cui all'art. 10 dell'Allegato II.18 per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, oppure da un subappaltatore in possesso dei medesimi requisiti; il possesso dei requisiti dell'esecutore è verificato prima dell'affidamento di ciascun contratto esecutivo che comprenda lavorazioni su beni tutelati;

c) ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice, per le lavorazioni su beni culturali non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento;

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

d) nei consorzi, la qualificazione nella categoria OG2 deve essere posseduta in proprio dalla consorziata indicata quale esecutrice delle relative lavorazioni, non operando il cumulo dei requisiti delle consorziate (TAR Toscana, 4 giugno 2024, n. 682);

e) ai sensi dell'art. 9, comma 4, dell'Allegato II.18, i lavori affidati in subappalto non sono utilizzabili ai fini della qualificazione dell'appaltatore nelle categorie dei beni culturali;

f) resta fermo il divieto di ulteriore subappalto di cui al paragrafo 8.

Lavorazioni impiantistiche. Le lavorazioni impiantistiche (categorie OG11 e OS4) possono essere eseguite esclusivamente da imprese abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le lettere pertinenti, ivi compresa, per gli impianti di sollevamento, la lettera f); per gli impianti di sollevamento trovano altresì applicazione le disposizioni del d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162. Il possesso delle abilitazioni costituisce condizione di esecuzione: in mancanza, l'aggiudicatario si avvale di imprese abilitate mediante subappalto ovvero, in caso di raggruppamento, di mandanti abilitate; la Stazione Appaltante non stipula contratti esecutivi che comprendano lavorazioni impiantistiche in assenza di un esecutore abilitato.

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante o la mandataria sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito o di aggregazione di retisti, i requisiti sono soddisfatti secondo le medesime modalità.

Ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice e dell'art. 30 dell'Allegato II.12, i raggruppamenti (costituiti e costituendi) indicano in sede di offerta la mandataria e le mandanti, specificando le categorie di lavori e le relative quote che saranno eseguite da ciascun componente, con l'impegno di questi a realizzarle.

a) **Idoneità professionale.** Il requisito di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento, consorzio o GEIE, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune ove dotato di soggettività giuridica.

b) **Raggruppamenti di tipo orizzontale** (stessa categoria): i requisiti di qualificazione richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria e dalle mandanti nelle misure minime previste dall'art. 30 dell'Allegato II.12; la mandataria possiede in ogni caso i requisiti in misura maggioritaria.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

c) **Raggruppamenti di tipo verticale**: la mandataria possiede i requisiti nella categoria prevalente OG11 per l'importo della stessa; ciascuna mandante possiede i requisiti nella categoria scorporabile che si impegna a eseguire, per la classifica corrispondente al relativo importo, tenuto conto dell'incremento di cui al paragrafo 6.2, lettera d); i requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente, fermo l'obbligo di subappalto qualificante per le categorie a qualificazione obbligatoria.

d) **Raggruppamenti di tipo misto**: i requisiti sono posseduti secondo le regole di cui alle lettere b) e c), applicate rispettivamente alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili assunte da sub-raggruppamenti orizzontali.

e) **OG2**: la mandante che assume le lavorazioni della categoria OG2 deve possedere in proprio la qualificazione OG2 per classifica adeguata alla quota di lavori assunta; non è ammessa la cooptazione per tali lavorazioni.

f) Ciascuna impresa raggruppata deve comunque possedere l'attestazione SOA per classifica adeguata alla quota di lavori che intende assumere, tenuto conto dell'incremento di cui al paragrafo 6.2, lettera d).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante perché privo di un requisito di ordine speciale, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

a) **Idoneità professionale.** Il requisito di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

b) **Qualificazione.** I requisiti di qualificazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono posseduti e comprovati dagli stessi, che possono far valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice trova applicazione l'art. 67 del Codice: il consorzio che esegue con la propria struttura si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute in proprio, computate cumulativamente con quelle delle singole imprese consorziate; in caso di indicazione delle consorziate esecutrici, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero, ad eccezione della categoria OG2, mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

c) In ogni caso, la consorziata indicata come esecutrice delle lavorazioni della categoria OG2 deve possedere in proprio la relativa qualificazione per classifica adeguata alla quota di lavori da eseguire.

I consorzi stabili eseguono le prestazioni con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata priva di un requisito di ordine speciale, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi, ai sensi dell'art. 104 del Codice, di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta, con le seguenti limitazioni:

a) ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice, l'avvalimento non è ammesso per le lavorazioni su beni culturali (categoria OG2);

b) non è ammesso l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Pertanto, ai fini della qualificazione, l'avvalimento è ammesso per le categorie OG11, OG1 e OS4, nel rispetto delle condizioni di esecuzione di cui al paragrafo 6.3 (abilitazioni di cui al d.m. 37/2008).

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione delle risorse strumentali e umane che l'ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indica se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta, o a entrambe le finalità. L'avvalimento dell'attestazione SOA comporta la messa a disposizione dell'intero complesso dei fattori produttivi che ne hanno consentito il rilascio, per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare al medesimo lotto, pena l'esclusione di entrambe, salvo che l'ausiliaria dimostri, con idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese a un unico centro decisionale. L'avvalimento premiale è disciplinato al paragrafo 16.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L'ausiliaria deve possedere i requisiti di cui al paragrafo 5 e i requisiti oggetto di avvalimento, dichiarandoli nel proprio DGUE, e impegnarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, le risorse oggetto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente la sostituisce entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante, producendo contestualmente i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante segnala il comportamento all'ANAC per le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice; il concorrente può indicare un'altra ausiliaria entro dieci giorni, pena l'esclusione. La sostituzione può essere effettuata soltanto se non conduce a una modifica sostanziale dell'offerta.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi e nei limiti dell'art. 119 del Codice. Il concorrente indica all'atto dell'offerta, per ciascun lotto, le lavorazioni o le parti di opere che intende subappaltare; in mancanza di indicazione il subappalto è vietato. Il concorrente indica inoltre, a pena di esclusione, le lavorazioni per le quali il subappalto è necessario a documentare il possesso dei requisiti di qualificazione (paragrafo 6.2, lettera b).

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, né la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG11. Le categorie scorporabili sono subappaltabili per intero a imprese in possesso della relativa qualificazione. Le lavorazioni su beni culturali e le lavorazioni impiantistiche possono essere subappaltate esclusivamente a imprese in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.3.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, in ragione della molteplicità delle sedi, della necessità di un controllo effettivo della filiera in immobili occupati e della tutela della sicurezza dei lavoratori, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto le seguenti prestazioni: le lavorazioni della categoria OG2 e, in generale, le lavorazioni su beni culturali tutelati; le lavorazioni della categoria prevalente OG11; le lavorazioni impiantistiche soggette al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, ivi comprese quelle della categoria OS4; gli interventi di pronto intervento e di somma urgenza.

Il divieto è riportato in termini identici nel Capitolato speciale d'appalto (art. 51, comma 5), nello Schema di contratto quadro (art. 17.2) e nello Schema di contratto esecutivo (art. 14.1).

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, a subappaltare a piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili che intende subappaltare, ovvero indica una quota inferiore motivandola con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5, la qualificazione per le lavorazioni subappaltate e, per le attività di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura competente. Il subappaltatore è tenuto a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando il medesimo contratto collettivo o un contratto che garantisca le stesse tutele, qualora le attività subappaltate coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto o riguardino le lavorazioni della categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto. L'autorizzazione al subappalto, i pagamenti diretti e i relativi adempimenti sono disciplinati dall'art. 119 del Codice, dal Capitolato speciale d'appalto e dagli schemi di contratto. Per l'eventuale dichiarazione del subappaltatore si utilizza il modello AMM08.0.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Contratti collettivi. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali indicati al paragrafo 3 o di altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative ai propri lavoratori e a quelli impiegati in subappalto, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa edile per il personale cui si applica il CCNL edile.

Normativa antimafia. L'esecuzione è subordinata all'integrale rispetto della normativa antimafia, ivi compresi la legge 13 agosto 2010, n. 136, il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e la legge 6 novembre 2012, n. 190.

Condizione di esecuzione ex art. 113 del Codice – gestione dei rifiuti. L'aggiudicatario che intenda provvedere direttamente alla raccolta e al trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito delle lavorazioni deve risultare iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 2-bis ai sensi dell'art. 212, comma 8, del d.lgs. 152/2006; in alternativa la raccolta e il trasporto sono affidati a soggetti iscritti all'Albo per le categorie pertinenti. La carenza dell'iscrizione non rileva ai fini dell'ammissione ma è ostativa alla corretta esecuzione del contratto.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Condizioni di esecuzione relative ai beni culturali e agli impianti. Costituiscono condizioni di esecuzione i requisiti di cui al paragrafo 6.3 (qualificazione per lavori su beni culturali; abilitazioni di cui al d.m. 37/2008).

Criteri ambientali minimi. Costituiscono condizioni di esecuzione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali del CAM Edilizia recepite nel Capitolato speciale d'appalto, nonché gli impegni assunti con l'offerta tecnica.

Clausole sociali. Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice, costituiscono requisiti necessari dell'offerta gli impegni, assunti ai sensi dell'art. 102, comma 1, lettere b) e c), del Codice, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nonché l'applicazione dei contratti collettivi di cui al paragrafo 3, ferma l'equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del Codice. Trovano applicazione l'art. 102 del Codice e l'Allegato II.3: ove l'esecuzione richieda nuove assunzioni di personale, l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle stesse all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile; il concorrente indica nella domanda di partecipazione le modalità con cui intende adempiere a tale impegno, la cui attendibilità è verificata prima dell'aggiudicazione. Non risultano rapporti di lavoro oggetto di riassorbimento riferibili a un appaltatore uscente.

9.1 Sovvenzioni estere distorsive

Il valore stimato della procedura è inferiore alla soglia di notifica preventiva prevista per gli appalti pubblici dal Regolamento (UE) 2022/2560 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (250 milioni di euro); non sono pertanto richieste le notifiche o dichiarazioni ivi previste, ferme restando le prerogative della Commissione europea.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo del lotto, come di seguito indicato:

Lotto	Importo complessivo (€)	Garanzia provvisoria 2% (€)
1 – NORD-OVEST	1.961.820,00	39.236,40
2 – NORD-EST	2.130.435,00	42.608,70
3 – CENTRO	2.065.207,00	41.304,14
4 – ROMA CAPITALE	3.864.999,00	77.299,98
5 – SUD	2.302.746,00	46.054,92
6 – ISOLE	674.793,00	13.495,86

La garanzia provvisoria è intestata ad **ACI Informatica S.p.A.**, quale stazione appaltante che indice e gestisce la procedura.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

In caso di partecipazione a più lotti, l'operatore economico può prestare tante distinte garanzie quanti sono i lotti cui partecipa, ovvero un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui partecipa; in tal caso la garanzia indica espressamente i singoli lotti e gli importi riferiti a ciascun lotto, e opera autonomamente per ciascuno di essi.

La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del Contratto Quadro dovute a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra gli altri, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula. L'eventuale esclusione dalla gara prima della proposta di aggiudicazione non comporta l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia copre anche l'obbligo di stipulare il lotto eventualmente aggiudicato in applicazione della deroga di cui al paragrafo 22.2.

La garanzia provvisoria è costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La **cauzione** è costituita mediante bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici sul conto corrente **IT58O0306905240100000002295** intestato ad ACI Informatica S.p.A. presso Banca Intesa Sanpaolo, indicando nella causale la procedura LAV0194L26 e il lotto; il concorrente inserisce sulla PAD copia della quietanza sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto che ha operato il versamento.

La **fideiussione** può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e in possesso dei requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa. Prima della sottoscrizione, gli operatori economici verificano che il garante sia autorizzato al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni della Comunicazione congiunta di Banca d'Italia, IVASS e ANAC pubblicata il 18 luglio 2025 (https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025).

La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; può essere gestita mediante piattaforma operante con tecnologie basate su registri distribuiti conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID, ovvero essere verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica. La fideiussione deve:

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

a) contenere espressa menzione dell'oggetto della procedura, del lotto e del soggetto garantito;

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, costituito o costituendo, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193;

d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.), la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c. e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della validità dell'offerta e della garanzia, il concorrente può produrre una nuova garanzia del medesimo o di altro garante, purché abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Riduzioni. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto:

a) del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene, per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), solo se tutti i componenti sono in possesso della certificazione e, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), se il consorzio o almeno una delle consorziate ne è in possesso;

b) del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;

c) del 10%, cumulabile con le riduzioni di cui alle lettere a) e b), in caso di garanzie fideiussorie gestite mediante piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ovvero verificabili telematicamente presso l'emittente;

d) del 20%, cumulabile con le riduzioni di cui alle lettere a), b) e c), in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001; in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

si ottiene, per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), se uno dei componenti è in possesso della certificazione e, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), se il consorzio o una delle consorziate ne è in possesso.

Per fruire delle riduzioni, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti e inserisce copia delle certificazioni, qualora non già presenti nel FVOE.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del Contratto Quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde in ogni caso efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

11. SOPRALLUOGO (FACOLTATIVO)

Il sopralluogo presso gli immobili non è obbligatorio e non costituisce condizione di partecipazione. In considerazione dell'elevato numero e della diffusione territoriale degli immobili compresi nei lotti, la Stazione Appaltante ha messo a disposizione nei documenti PRO01.1 e PRO01.2 le informazioni necessarie per la formulazione dell'offerta.

Gli operatori economici che lo ritengano utile possono richiedere di effettuare un sopralluogo presso uno o più immobili, inoltrando richiesta tramite l'area comunicazioni della PAD entro 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, con indicazione del lotto, degli immobili e dei nominativi delle persone incaricate. La Stazione Appaltante comunica data e modalità del sopralluogo compatibilmente con le esigenze di funzionamento degli uffici; il termine per la richiesta è fissato in modo da non limitare la partecipazione. Il mancato sopralluogo non costituisce causa di esclusione né può essere invocato dall'aggiudicatario per avanzare pretese o riserve in fase di esecuzione, essendo lo stato dei luoghi rilevato in contraddittorio in occasione di ciascun contratto esecutivo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, per ciascun lotto per il quale presentano offerta, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, tramite il portale dei pagamenti dell'ANAC (sistema pagoPA), negli importi di seguito indicati:

Lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1 – NORD-OVEST	BDC7C91941	€ 165,00
2 – NORD-EST	BDC7C92A14	€ 165,00
3 – CENTRO	BDC7C93AE7	€ 165,00
4 – ROMA CAPITALE	BDC7C94BBA	€ 165,00
5 – SUD	BDC7C95C8D	€ 165,00
6 – ISOLE	BDC7C96D60	€ 77,00

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Il pagamento è verificato dalla Stazione Appaltante attraverso il FVOE prima della valutazione delle offerte, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento e non procede all'esame dell'offerta fino alla sua definizione; in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta relativa al lotto è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate con modalità diverse. L'offerta e la documentazione sono sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. La documentazione presentata in copia è prodotta ai sensi del CAD. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD della documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del concorrente; si invitano i concorrenti ad avviarle con congruo anticipo rispetto alla scadenza. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico dispone per la presentazione dell'offerta di una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per file; nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori, si suggerisce il frazionamento in più file. Analogo limite vale per ciascuna comunicazione inviata attraverso l'area comunicazioni della PAD.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa, una per ciascun lotto per il quale si partecipa;
- B – Offerta tecnica, una per ciascun lotto per il quale si partecipa;
- C – Offerta economica, una per ciascun lotto per il quale si partecipa.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero di ritirare l'offerta presentata, entro il termine di presentazione delle offerte; la Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. L'offerta è vincolante per il concorrente; con la trasmissione dell'offerta il concorrente accetta

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. Al momento della ricezione, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata indica in sede di presentazione dell'offerta la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e traduzione prevale la traduzione.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante chiede agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un documento attestante la validità della garanzia prestata fino alla medesima data. Il mancato riscontro nel termine fissato è considerato rinuncia alla partecipazione.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche ed economiche, l'operatore economico può richiedere tramite la PAD la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. A seguito della richiesta, che non deve contenere indicazioni sul contenuto della rettifica, sono comunicate le modalità e i tempi con cui procedere. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta né la sua modifica sostanziale; se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice possono essere integrate o sanate le carenze della documentazione amministrativa, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE;

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

- la mancata produzione del contratto di avvalimento per l'acquisizione dei requisiti di partecipazione, della dichiarazione di impegno dell'ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato, solo se tali documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova garanzia;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del raggruppamento costituendo;
- il difetto di sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni, a condizione che non precluda la riconoscibilità della provenienza e non comporti incertezza assoluta;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione amministrativa.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, causa di nullità del contratto;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciarla o non autorizzato a impegnare il garante;
- la mancata dichiarazione, nella domanda e nel DGUE, del subappalto necessario per la qualificazione.

Con riguardo all'offerta tecnica, si precisa che la mancata allegazione del contratto di avvalimento premiale o della documentazione di comprova di un criterio premiale non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del relativo punteggio, con il solo temperamento previsto al paragrafo 16 per le certificazioni identificate nel modello TEC01.0 (acquisizione d'ufficio o richiesta ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice).

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, indicando il contenuto e i soggetti che devono rendere le dichiarazioni e la sezione della PAD in cui inserire la documentazione. In caso di inutile decorso del termine, se la mancata integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o altro documento necessario ai fini della partecipazione, il concorrente è escluso. Ove il concorrente produca dichiarazioni o

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato; l'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Documentazione amministrativa per singolo lotto. La domanda di partecipazione (AMM01.1), le dichiarazioni aggiuntive del concorrente (AMM01.2) e, ove pertinenti, le dichiarazioni per raggruppamenti, consorzi, reti, GEIE e imprese cooptate (AMM02.0) sono riferite a un solo lotto, indicato nel modello, e sono caricate nella sezione della documentazione amministrativa di quel lotto: l'operatore economico che partecipa a più lotti presenta, per ciascun lotto, distinti modelli, anche di identico contenuto per le parti non dipendenti dal lotto. Non sono ammessi modelli riferiti cumulativamente a più lotti. I documenti non riferiti a un lotto specifico (DGUE, modelli AMM03.0, AMM04.0, AMM07.0 e, ove pertinenti, AMM08.0 e AMM09.0, procure, documentazione sull'imposta di bollo) sono inseriti nella sezione di ciascun lotto per il quale si partecipa. La mancata indicazione del lotto, l'utilizzo di un modello cumulativo o il caricamento in una sezione diversa sono regolarizzati mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.

L'operatore economico inserisce nella PAD, nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa di ciascun lotto per il quale partecipa, la seguente documentazione:

Documento	Busta
AMM01.1 – Domanda di partecipazione riferita al singolo lotto, sottoscritta digitalmente (una per ciascun lotto)	Amministrativa
AMM01.2 – Dichiarazioni aggiuntive del concorrente (generalità, titolare effettivo, assetti proprietari, ulteriori dichiarazioni), resa dal concorrente singolo e da ciascun operatore che partecipa in forma plurisoggettiva, dalle consorziate esecutrici e dalle imprese ausiliarie (uno per ciascun lotto)	Amministrativa
DGUE (Response) in formato .pdf sottoscritto digitalmente, compilato a sistema	Amministrativa
AMM02.0 – Dichiarazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di rete, GEIE e imprese cooptate (se pertinente; uno per ciascun lotto)	Amministrativa
AMM03.0 – Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari	Amministrativa
AMM04.0 – Dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	Amministrativa
AMM07.0 – Adesione al Patto di integrità	Amministrativa
AMM08.0 – Dichiarazione integrativa del subappaltatore (eventuale)	Amministrativa

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Documento	Busta
AMM09.0 – Dichiarazioni di avvalimento e contratto di avvalimento per l'acquisizione dei requisiti di partecipazione (eventuale); il contratto di avvalimento premiale è inserito nell'offerta tecnica (paragrafo 16)	Amministrativa
Garanzia provvisoria per ciascun lotto e documentazione per le riduzioni	Amministrativa
Documento attestante il versamento del contributo ANAC per ciascun lotto	Amministrativa
Documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo	Amministrativa
Eventuale procura	Amministrativa
Documentazione per i soggetti associati (paragrafo 15.5)	Amministrativa
Eventuale rapporto sulla situazione del personale (paragrafo 5, lettera c)	Amministrativa

I documenti AMM05.0 (Modello 231) e AMM06.0 (Codice etico) sono messi a disposizione per presa visione e accettazione, che il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello AMM01.1. Il concorrente presenta una domanda per ciascun lotto e vi indica la forma singola o associata con cui partecipa, il lotto cui la domanda si riferisce e, in caso di partecipazione in forma associata, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante, le categorie e le quote di lavori assunte da ciascuno; in caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, indica il consorziato per il quale concorre.

Nella domanda il concorrente dichiara inoltre:

a) **uso dell'intelligenza artificiale**: se, nella predisposizione dell'offerta, si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che il loro uso è avvenuto nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della legge 23 settembre 2025, n. 132, e della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003); e se, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale nell'esecuzione delle prestazioni, impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e il controllo umano sui risultati. L'uso dichiarato resta sotto la piena responsabilità dell'operatore economico e non costituisce, di per sé, né titolo di preferenza né causa di penalizzazione;

b) i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi compreso l'amministratore di fatto ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

cui possono essere ricavati in modo aggiornato; il titolare effettivo è dichiarato nel modello AMM01.2;

c) di non partecipare al medesimo lotto contemporaneamente in forme diverse; se dichiara di partecipare in più forme, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

d) di accettare senza condizione o riserva tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, ivi compreso il vincolo di aggiudicazione di non più di due lotti e la relativa deroga di cui al paragrafo 22.2, nonché la natura non vincolante dell'importo massimo e del perimetro immobiliare;

e) di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante ovvero altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del d.l. 76/2020;

f) di assumere gli impegni di cui all'art. 102, comma 1, lettere b) e c), del Codice, indicando le modalità con le quali intende adempiervi;

g) le lavorazioni che intende subappaltare per ciascun lotto, con indicazione del subappalto necessario per la qualificazione, e l'impegno di cui al paragrafo 8 relativo alle piccole e medie imprese;

h) l'eventuale ricorso alla cooptazione ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice, con indicazione delle imprese cooptate e della percentuale di lavori, esclusa in ogni caso per le lavorazioni su beni culturali;

i) il possesso della patente a crediti di cui all'art. 27 del d.lgs. 81/2008, con indicazione del codice e del punteggio, ovvero dell'attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III che ne esonera;

j) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di ACI Informatica S.p.A. e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, pena la risoluzione del contratto;

k) di accettare il Patto di integrità;

l) di essere edotto che i contratti esecutivi sono stipulati da ACI Informatica S.p.A., alle condizioni dell'Accordo Quadro, anche per gli immobili di proprietà o in uso all'ACI e alle società del Gruppo ACI, e che l'accesso alle sedi e l'esecuzione dei lavori avvengono nel rispetto delle esigenze degli utilizzatori e delle prescrizioni dei locatori, secondo le indicazioni di ACI Informatica;

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

m) la dimensione aziendale (micro, piccola, media o grande impresa);

n) di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ove applicabile;

o) il possesso delle certificazioni che danno diritto alle riduzioni della garanzia provvisoria, con le modalità di verifica delle garanzie digitali;

p) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno a uniformarsi alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.P.R. 633/1972 e a comunicare la nomina del proprio rappresentante fiscale, nonché il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

q) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE e di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 30.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione sono rese nel DGUE secondo quanto previsto al paragrafo 15.3.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, consorzio o gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dall'operatore che riveste la funzione di organo comune; se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, dall'organo comune e da ciascun retista che partecipa; se la rete è priva di organo comune o questo è privo del potere di rappresentanza o dei requisiti di qualificazione, dal retista mandatario ovvero, in caso di raggruppamento da costituire, da ciascun retista che partecipa;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, dal consorzio.

La domanda è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore; in tal caso il concorrente allega copia conforme della procura, salvo che i poteri risultino dalla visura camerale.

La domanda è presentata nel rispetto del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo, nella misura di euro 16,00 per ciascuna domanda di partecipazione, e quindi per ciascun lotto per il quale si partecipa. Il pagamento è effettuato tramite modello F24, bollo virtuale previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, servizio

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate ovvero, per gli operatori economici esteri, mediante bonifico sul conto IBAN IT07Y0100003245348008120501 con indicazione in causale della denominazione, del codice fiscale (se presente) e degli estremi dell'atto. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00, indicarne il numero seriale nella domanda e allegarne copia in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La mancata o irregolare assoluzione dell'imposta di bollo non costituisce causa di esclusione e dà luogo alla regolarizzazione ai sensi del d.P.R. 642/1972, con trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate ove previsto.

Dichiarazioni aggiuntive del concorrente (AMM01.2). Unitamente alla domanda, l'operatore economico presenta le Dichiarazioni aggiuntive del concorrente redatte secondo il modello AMM01.2, con le quali rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000: le generalità dell'impresa e l'iscrizione nei registri; i dati del titolare effettivo ai sensi degli artt. 20 e 22 del d.lgs. 231/2007, con l'indicazione del criterio di titolarità, dell'eventuale catena partecipativa e della qualità di persona politicamente esposta; le situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e i collegamenti con altri operatori economici partecipanti al medesimo lotto; le ulteriori dichiarazioni necessarie per l'ammissione e per l'esecuzione indicate nel modello.

Il modello AMM01.2 è compilato e sottoscritto digitalmente: dal concorrente che partecipa in forma singola; da ciascun operatore economico che partecipa in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di rete, costituiti o costituendi; dal consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice e da ciascuna consorziata indicata quale esecutrice; da ciascuna impresa ausiliaria. Le dichiarazioni specifiche dei soggetti plurisoggettivi e delle imprese cooptate sono rese con il modello AMM02.0; quelle relative all'avvalimento con il modello AMM09.0.

15.2 Dichiarazioni degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dichiara nella domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del d.lgs. 14/2019, e allega la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

15.3 Il DGUE e le dichiarazioni da rendere nel DGUE

In attuazione dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale di cui all'art. 22 del Codice, la Stazione Appaltante mette a disposizione il file "ESPD Request" del Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato .xml, e in formato .pdf per sola consultazione. L'operatore economico compila il DGUE mediante l'apposito servizio della PAD, generando i file Response .xml e .pdf; il DGUE in formato .pdf è sottoscritto con firma digitale (ad esempio PAdES) dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri ed è presentato:

- dal singolo operatore economico, compilato in tutte le sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di aggregazioni di retisti, da ognuna delle imprese retiste se partecipa l'intera rete, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- dai consorzi di cooperative, di imprese artigiane e dai consorzi stabili;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, nelle Parti II (Sezioni A e B), III (Sezioni A, B, C e D), IV (Sezioni A, B e C) e VI;
- dai consorziati che prestano i requisiti, nelle Parti II (Sezioni A e B), III (Sezioni A, B, C e D) e VI;
- dall'impresa ausiliaria, nelle Parti II (Sezioni A e B), III (Sezioni A, B, C e D), IV (in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ove l'avvalimento sia finalizzato alla partecipazione) e VI.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo; le dichiarazioni relative alle cause di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) e h), del Codice sono rese in relazione ai medesimi soggetti; le dichiarazioni relative alle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a), gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, e tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 commessi o emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, anche se impugnati in giudizio, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 98, comma 3, lettera e), per la quale la dichiarazione è resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara le cause di esclusione verificatesi prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottarle prima della presentazione dell'offerta. Se omette di comunicare la sussistenza di

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

fatti e provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e questi non risultino nel FVOE, il triennio decorre dalla data in cui la Stazione Appaltante ne ha acquisito conoscenza.

Nel DGUE il concorrente indica altresì, nella Parte IV, il possesso dell'attestazione SOA e, nella Parte II, Sezioni C e D, l'eventuale ricorso all'avvalimento e al subappalto, distinguendo il subappalto necessario per la qualificazione.

15.4 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- il DGUE dell'ausiliaria, compilato e sottoscritto secondo quanto indicato al paragrafo 15.3;
- la dichiarazione di avvalimento e la dichiarazione con cui l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro le risorse oggetto di avvalimento (modello AMM09.0) e, in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, attesta di non partecipare al medesimo lotto in proprio o come associata o consorziata ovvero, ove vi partecipi, allega la documentazione che dimostra l'insussistenza di collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese a un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice e del paragrafo 7;
- il contratto di avvalimento, nativo digitale e firmato digitalmente, contenente la specificazione delle risorse messe a disposizione;
- il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE.

Nel caso di avvalimento finalizzato sia all'acquisizione di requisiti sia al miglioramento dell'offerta (avvalimento misto), il contratto è allegato alla documentazione amministrativa, in quanto rileva anche ai fini dell'ammissione. Nel caso di avvalimento esclusivamente premiale, il contratto è inserito nell'offerta tecnica del lotto cui si riferisce, secondo quanto previsto al paragrafo 16.

15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Raggruppamenti temporanei già costituiti: copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; dichiarazione delle categorie e delle quote di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti.

Consorzi ordinari o GEIE già costituiti: copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con indicazione del soggetto designato quale capofila; dichiarazione delle categorie e delle quote di lavori che saranno eseguite dai singoli consorziati.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: dichiarazione resa da ciascun concorrente (modello AMM02.0) attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno a uniformarsi alla disciplina dell'art. 68 del Codice; le categorie e le quote di lavori che saranno eseguite da ciascun operatore.

Aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune, dichiarazione delle imprese per le quali la rete concorre e delle categorie e quote di lavori eseguite da ciascuna; se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, copia del contratto di rete, copia del mandato collettivo irrevocabile conferito all'organo comune e dichiarazione delle categorie e quote; se la rete è priva di organo comune o questo è privo del potere di rappresentanza o dei requisiti di qualificazione, la documentazione prevista per i raggruppamenti costituiti o costituendi, unitamente a copia del contratto di rete.

Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice: DGUE di ciascuna consorziata esecutrice e di ciascuna consorziata che presta i requisiti; dichiarazione (modello AMM02.0) resa da ciascuna di esse attestante di non partecipare a più di un consorzio stabile, di non partecipare al medesimo lotto in altra forma e di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nonché l'eventuale inserimento nel FVOE della relazione sulle misure di self cleaning.

16. OFFERTA TECNICA

Per ciascun lotto per il quale partecipa, l'operatore economico inserisce nella PAD, nella sezione dedicata all'offerta tecnica del lotto, la seguente documentazione:

Documento	Busta
TEC01.0 – Modello di offerta tecnica, compilato in formato HTML ed esportato in PDF mediante l'apposita funzione, comprensivo della tabella di autoattribuzione dei punteggi e dell'Allegato «Documentazione minima di comprova», sottoscritto digitalmente secondo il presente paragrafo	Tecnica
Documentazione di comprova dei sub-criteri dichiarati «SÌ», nell'ordine e con la numerazione dell'Allegato «Documentazione minima di comprova» generato dal modello TEC01.0 (obbligatoria)	Tecnica
Eventuale contratto di avvalimento premiale	Tecnica
Eventuale dichiarazione motivata di riservatezza e copia oscurata	Tecnica

Formulazione. Il concorrente compila il modello TEC01.0, messo a disposizione in formato HTML tra i documenti di gara, selezionando per ciascun sub-criterio della Tabella 3 l'opzione «SÌ» (offerto/posseduto) oppure «NO» (non offerto/non posseduto). Il modello calcola il

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

punteggio autoattribuito per ciascun sub-criterio e il punteggio tecnico complessivo, che il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, e genera in coda al documento l'Allegato «Documentazione minima di comprova», che elenca con numerazione progressiva le comprove e i mezzi di prova obbligatori per ciascun sub-criterio dichiarato «SÌ», secondo la colonna «Comprova» della Tabella 3. Il concorrente esporta il modello in formato PDF mediante l'apposita funzione, lo sottoscrive digitalmente e lo carica nella sezione dell'offerta tecnica del lotto, unitamente alle comprove. Per l'offerta tecnica la PAD non genera alcun documento di offerta: fa fede esclusivamente il modello TEC01.0 sottoscritto. Il punteggio autoattribuito non vincola la commissione giudicatrice, che attribuisce i punteggi esclusivamente sulla base delle comprove effettivamente presentate, secondo il paragrafo 18.2.

Comprova. La documentazione di comprova dei criteri premiali è inserita nell'offerta tecnica, secondo quanto indicato nella colonna "Comprova" della Tabella 3. Le certificazioni e attestazioni devono essere possedute alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, essere in corso di validità, essere rilasciate dai soggetti indicati nella Nota alla Tabella 3 e, per le certificazioni UNI ISO 45001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 37001, da organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 (Accredia o altro ente firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF) per un campo di applicazione pertinente alle attività di costruzione e/o installazione di impianti e, per la certificazione UNI/PdR 125:2022, da organismi accreditati ai sensi del medesimo Regolamento, ed essere mantenute per tutta la durata dell'Accordo Quadro. **Le comprove sono obbligatorie e sono inserite nell'offerta tecnica entro il termine di presentazione delle offerte. La mancata, incompleta o non conforme comprova di un sub-criterio dichiarato «SÌ» comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio, salvo quanto segue: se la comprova di una certificazione, attestazione, registrazione o rating dichiarato «SÌ» manca o è incompleta e il titolo è identificato nel modello TEC01.0 con numero o estremi, soggetto che lo ha rilasciato, data di rilascio e scadenza, ed era posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, la commissione giudicatrice ne acquisisce d'ufficio la prova dai registri pubblici o ne chiede la produzione ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, senza alcuna possibilità di modificare l'offerta; in mancanza il punteggio non è attribuito. Fuori da tale ipotesi la comprova non è sanabile mediante soccorso istruttorio né integrabile successivamente;** resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di chiedere chiarimenti sulla documentazione prodotta, che non possono integrarne il contenuto, e di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato, con le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni non veritiere. Per i criteri costituiti da impegni (criteri A, C7, C8 e D) la dichiarazione di impegno resa nel modello TEC01.0 costituisce comprova in sede di gara: gli impegni diventano obbligazioni contrattuali, il cui mancato rispetto è sanzionato con le

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

penali previste dal Capitolato speciale d'appalto e dallo Schema di contratto quadro, fino alla risoluzione nei casi ivi previsti.

Soggetti plurimi. In caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), del Codice, il punteggio relativo alle certificazioni e attestazioni (criteri B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5 e C6) è attribuito solo se esse sono possedute da tutte le imprese del raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione o GEIE; in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), il punteggio è attribuito se le certificazioni sono possedute dal consorzio oppure da tutte le consorziate esecutrici. Gli impegni sono assunti dal concorrente nel suo complesso e vincolano solidalmente tutti i componenti.

Avvalimento premiale. Il concorrente può ricorrere all'avvalimento per migliorare la propria offerta ai sensi dell'art. 104 del Codice. Il contratto di avvalimento premiale specifica le risorse umane, strumentali e organizzative (ivi compreso, per le certificazioni, il sistema di gestione cui esse si riferiscono) messe a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro e l'impegno dell'ausiliaria a partecipare all'esecuzione delle prestazioni cui il criterio si riferisce. Non è ammesso l'avvalimento premiale per il criterio C6 (rating di legalità), che esprime una qualità reputazionale propria dell'impresa. In mancanza del contratto di avvalimento premiale il punteggio non è attribuito, senza esclusione del concorrente.

Requisiti minimi. L'offerta tecnica non può contenere elementi peggiorativi rispetto ai livelli di servizio e alle prescrizioni minime del Capitolato speciale d'appalto, né elementi concernenti il prezzo, pena l'esclusione. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5 al Codice, sono ammesse certificazioni equivalenti a quelle indicate, purché il concorrente ne dimostri l'equivalenza.

Riservatezza. L'operatore economico che ritenga che parti dell'offerta tecnica o delle comprove costituiscano segreti tecnici o commerciali allega una dichiarazione motivata e comprovata che individui puntualmente tali parti e una copia dell'offerta adeguatamente oscurata. La Stazione Appaltante valuta la fondatezza delle motivazioni, anche chiedendo di dimostrare la tangibile sussistenza dei segreti, e decide ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice secondo quanto previsto al paragrafo 28.

L'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore: del concorrente singolo; in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, della mandataria o capofila; in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, di ciascuna impresa che ne farà parte; in caso di aggregazione di rete, dei soggetti indicati per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al paragrafo 15.1; in caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, del consorzio e di ciascuna consorziata indicata quale esecutrice. In caso di procuratore è allegata copia della procura, salvo che i poteri risultino dalla visura camerale. L'eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele del CCNL adottato, con la

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

relativa documentazione, è inserita esclusivamente nell'offerta economica, secondo il paragrafo 17, e non deve essere inserita nella documentazione amministrativa né nell'offerta tecnica.

17. OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun lotto per il quale partecipa, l'operatore economico inserisce nella PAD, nella sezione dedicata all'offerta economica del lotto, la seguente documentazione:

Documento	Busta
Offerta economica generata dal Sistema, scaricata, sottoscritta digitalmente e ricaricata	Economica
ECO01.0 – Modello di offerta economica, compilato in formato HTML ed esportato in PDF mediante l'apposita funzione, sottoscritto digitalmente secondo il presente paragrafo	Economica
In caso di CCNL diverso da quello indicato: dichiarazione di equivalenza delle tutele e documentazione probatoria	Economica
Facoltativo: giustificazioni anticipate ai fini della verifica di congruità	Economica

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**:

a) il **ribasso percentuale unico**, espresso con un massimo di **3 (tre) cifre decimali**, da applicare ai prezzi dei prezzari regionali delle opere pubbliche individuati al paragrafo 3 (prezzario della Regione in cui si trova l'immobile oggetto del singolo contratto esecutivo o, per le sedi del Trentino-Alto Adige, della provincia autonoma competente; in subordine, prezzario DEI) e ai nuovi prezzi; il ribasso è unico per tutte le categorie e per tutte le Regioni del lotto e non si applica agli oneri della sicurezza; le cifre decimali eccedenti la terza non sono prese in considerazione;

b) la stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, riferita all'esecuzione delle quantità di lavori corrispondenti all'importo dei lavori soggetto a ribasso posto a base del lotto, espressa in euro e in percentuale su tale importo;

c) la stima dei **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, riferita al medesimo importo.

Nel modello ECO01.0 il concorrente indica inoltre il CCNL applicato, con il relativo codice alfanumerico unico, distinto per le lavorazioni impiantistiche ed edili.

I valori inseriti sono riportati nel "Documento di offerta economica" in formato .pdf generato dal Sistema, che il concorrente scarica, sottoscrive digitalmente e ricarica. In caso di discordanza tra il ribasso indicato nel documento generato dal Sistema e quello indicato nel modello ECO01.0 prevale il ribasso indicato nel documento generato dal Sistema; nel

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

modello ECO01.0, in caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere, prevale quello in lettere.

Sono inammissibili le offerte in aumento, plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato. È ammesso un ribasso pari a 0,000%, cui corrisponde un punteggio economico pari a zero.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore: del concorrente singolo; in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, della mandataria o capofila; in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, di ciascuna impresa che ne farà parte; in caso di aggregazione di rete, dei soggetti indicati per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al paragrafo 15.1; in caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, del consorzio e di ciascuna consorziata indicata quale esecutrice. In caso di procuratore è allegata copia della procura, salvo che i poteri risultino dalla visura camerale.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ciascun lotto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del Codice. La valutazione è effettuata, separatamente per ciascun lotto, sulla base dei seguenti punteggi:

Elemento	Punteggio massimo
Offerta tecnica (PT)	70
Offerta economica (PE)	30
Totale	**100**

Il punteggio economico rispetta il limite del 30 per cento di cui all'art. 108, comma 4, del Codice.

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio tecnico è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri della Tabella 3, articolati in quattro ambiti: A) Organizzazione e tempestività del servizio (26 punti); B) Salute e sicurezza (10 punti); C) Sostenibilità e responsabilità sociale (19 punti); D) Qualità esecutiva e criteri ambientali – CAM Edilizia (15 punti). Tutti i sub-criteri sono di tipo tabellare: il punteggio indicato è attribuito per intero se il concorrente offre o possiede la prestazione premiata (dichiarazione «SÌ», condizione ON) e ne produce la comprova, ed è pari a zero in caso contrario (dichiarazione «NO», condizione OFF, o comprova mancante, salvo quanto previsto al paragrafo 16). Il livello base indicato tra parentesi corrisponde alla

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

prestazione minima prevista dal Capitolato speciale d'appalto. La certificazione UNI EN ISO 9001 non è oggetto di punteggio, essendo già connessa al possesso dell'attestazione SOA dalla classifica III.

Tabella 3 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (70 punti)

Cod.	Criterio	Condizione ON (livello base OFF)	Punti	Comprova
A	**ORGANIZZAZIONE E TEMPESTIVITÀ DEL SERVIZIO**		**26**	
A1	Fascia oraria di reperibilità della centrale operativa e del referente	7:00–20:30 lun.–sab., esclusi i festivi nazionali (base: 8:00–18:00 lun.–ven., esclusi i festivi nazionali)	3	Dichiarazione di impegno (TEC01.0, Sezione 3)
A2	Tempo di avvio dei lavori ordinari (non urgenti) dalla consegna	Entro 5 giorni lavorativi (base: 10 giorni lavorativi)	4	Dichiarazione di impegno (TEC01.0, Sezione 3)
A3	Tempo di avvio dei lavori urgenti dalla richiesta	Entro 48 ore (base: 5 giorni naturali)	4	Dichiarazione di impegno (TEC01.0, Sezione 3)
A4	Tempo di intervento in sito in somma urgenza / pronto intervento	Entro 2 ore (base: 4 ore)	5	Dichiarazione di impegno (TEC01.0, Sezione 3)
A5	Cantieri contemporanei garantiti nel lotto	Almeno 3 contemporanei (base: 1)	5	Dichiarazione di impegno (TEC01.0, Sezione 3)
A6	Sede operativa / magazzino nel territorio del lotto (Lotto 3: ammessa anche nel Comune di Roma; Lotto 4: Roma Capitale)	Attivazione entro 30 giorni dalla stipula del contratto quadro e mantenimento per tutta la durata (base: non richiesta)	3	Dichiarazione di impegno (TEC01.0, Sezione 3); in esecuzione: indirizzo e titolo di disponibilità della sede entro 30 giorni dalla stipula del contratto quadro
A7	Piattaforma digitale di gestione ordinativi, contabilità e fascicolo fotografico ante/post accessibile alla Stazione Appaltante	Piattaforma web dedicata, accesso della Stazione Appaltante, tracciamento ordinativi, SAL e foto, attivata e collaudata entro 60 giorni dalla stipula (base: report mensile in PDF)	2	Dichiarazione di impegno (TEC01.0, Sezione 3)
B	**SALUTE E SICUREZZA**		**10**	

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Cod.	Criterio	Condizione ON (livello base OFF)	Punti	Comprova
B1	Certificazione UNI ISO 45001	Posseduta (base: —)	6	Copia del certificato UNI ISO 45001 (v. nota alla Tabella 3)
B2	Asseverazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza (art. 51, c. 3-bis, d.lgs. 81/2008, prassi UNI/INAIL)	Posseduta (base: —)	4	Copia dell'attestato di asseverazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza, rilasciato da organismo paritetico (v. nota alla Tabella 3)
C	**SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE (ESG)**		**19**	
C1	Certificazione UNI EN ISO 14001	Posseduta (base: —)	2	Copia del certificato UNI EN ISO 14001 (v. nota alla Tabella 3)
C2	Registrazione EMAS (Reg. CE 1221/2009)	Posseduta (base: —)	2	Copia del certificato di registrazione EMAS rilasciato dal Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit – Sezione EMAS Italia (v. nota alla Tabella 3)
C3	Certificazione SA8000	Posseduta (base: —)	3	Copia del certificato SA8000 (v. nota alla Tabella 3)
C4	Certificazione UNI ISO 37001 (anticorruzione)	Posseduta (base: —)	3	Copia del certificato UNI ISO 37001 (v. nota alla Tabella 3)
C5	Certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022 (art. 108, c. 7, del Codice)	Posseduta (base: —)	3	Copia del certificato di parità di genere UNI/PdR 125:2022 (v. nota alla Tabella 3)
C6	Rating di legalità AGCM	Almeno 1 stella (base: —)	3	Estratto dell'elenco delle imprese con rating di legalità pubblicato dall'AGCM (v. nota alla Tabella 3)

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Cod.	Criterio	Condizione ON (livello base OFF)	Punti	Comprova
C7	Parco mezzi impiegato nell'appalto 100% elettrico/ibrido/metano/GPL	100% dei veicoli di trasporto a basse emissioni (base: almeno Euro 6)	2	Dichiarazione di impegno (TEC01.0, Sezione 3); in esecuzione: elenco dei mezzi e carte di circolazione prima del primo contratto esecutivo
C8	Indumenti da lavoro con Ecolabel UE / OEKO-TEX Standard 100 o equivalenti	Impegno (base: —)	1	Dichiarazione di impegno (TEC01.0, Sezione 3); in esecuzione: certificazioni degli indumenti prima del primo contratto esecutivo
D	**QUALITÀ ESECUTIVA E CRITERI AMBIENTALI (CAM EDILIZIA DM 24/11/2025)**		**15**	
D1	Estensione della garanzia sui lavori eseguiti	+24 mesi oltre i termini di legge (base: termini di legge)	3	Dichiarazione di impegno (TEC01.0, Sezione 3)
D2	Posatori certificati UNI 11673-2 (serramenti) e UNI 11333-2 (membrane impermeabilizzanti)	Impegno a impiegarli (base: —)	2	Dichiarazione di impegno (TEC01.0, Sezione 3); in esecuzione: attestati di qualificazione dei posatori prima della posa
D3	Pitture e vernici interne/esterne 100% Ecolabel UE o equivalenti	100% Ecolabel (base: requisiti minimi CAM)	2	Dichiarazione di impegno (TEC01.0, Sezione 3, e scheda CAM, Sezione 4); in esecuzione: licenze Ecolabel o certificati equivalenti prima della posa di ciascuna fornitura

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Cod.	Criterio	Condizione ON (livello base OFF)	Punti	Comprova
D4	Contenuto di materia recuperata/riciclata superiore ai minimi CAM su cartongessi, controsoffitti e isolanti (criterio premiante del CAM Edilizia, D.M. 24 novembre 2025)	+10 punti percentuali rispetto al minimo (base: minimi CAM)	2	Dichiarazione di impegno (TEC01.0, Sezione 3, e scheda CAM, Sezione 4); in esecuzione: EPD o certificazioni di prodotto accreditate prima della posa di ciascuna fornitura
D5	Piattaforma aerea / cestello di altezza almeno 20 m a disposizione senza oneri	1 volta/anno per lotto, fino a 3 giorni (base: a misura)	2	Dichiarazione di impegno (TEC01.0, Sezione 3)
D6	Restituzione digitale (CAD/IFC) dello stato di fatto aggiornato delle porzioni oggetto di intervento	Impegno senza oneri per ogni contratto esecutivo superiore a 40.000 euro (base: —)	2	Dichiarazione di impegno (TEC01.0, Sezione 3)
D7	Check-up manutentivo annuale (sopralluogo e report sullo stato d'uso) di ciascuna sede in uso del lotto	Impegno senza oneri (base: —)	2	Dichiarazione di impegno (TEC01.0, Sezione 3)
	TOTALE		**70**	

Nota alla Tabella 3 – Requisiti comuni delle comprove. Le certificazioni, l'asseverazione, la registrazione EMAS e il rating di legalità sono in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; le certificazioni UNI ISO 45001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 37001 sono rilasciate da organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 per un campo di applicazione pertinente alle attività di costruzione e/o installazione di impianti; la certificazione UNI/PdR 125:2022 da organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; la registrazione EMAS dal Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit – Sezione EMAS Italia; la certificazione SA8000 da organismo accreditato SAAS o equivalente; l'asseverazione da organismo paritetico; il rating di legalità è comprovato dall'estratto dell'elenco pubblicato dall'AGCM (almeno una stella). Per i soggetti plurimi è prodotto un documento per ciascuna impresa secondo il paragrafo 16. L'elenco numerato e per esteso delle comprove da produrre è generato automaticamente nell'Allegato «Documentazione minima di comprova» del modello TEC01.0.

Gli impegni di cui agli ambiti A e D e ai criteri C7 e C8 costituiscono obbligazioni contrattuali dell'aggiudicatario; il mancato rispetto è sanzionato con le penali in misura fissa previste dal Capitolato speciale d'appalto (art. 23) e dallo Schema di contratto quadro (art. 11), riferite al

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

contratto quadro di lotto. La perdita, nel corso dell'Accordo Quadro, delle certificazioni e attestazioni che hanno dato luogo a punteggio costituisce inadempimento contrattuale sanzionato secondo i medesimi documenti, salvo il ripristino nei termini ivi previsti.

18.2 Metodo di attribuzione del punteggio tecnico

A ciascun sub-criterio della Tabella 3 la commissione giudicatrice attribuisce, in valore assoluto, il punteggio indicato se il concorrente lo ha dichiarato «SÌ» nel modello TEC01.0 e ne ha prodotto la comprova conforme alla colonna «Comprova», e un punteggio pari a zero se lo ha dichiarato «NO» ovvero se la comprova manca, è incompleta o non è conforme, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 16 (capoverso relativo alla comprova) per i titoli identificati nel modello TEC01.0. Il punteggio autoattribuito dal concorrente non è vincolante: in caso di difformità prevale il punteggio attribuito dalla commissione sulla base delle comprove. Il punteggio tecnico (PT) di ciascun concorrente è dato dalla somma dei punteggi dei sub-criteri.

Soglia di sbarramento. Sono ammesse alla fase di valutazione dell'offerta economica le sole offerte che conseguono, all'esito della verifica delle comprove, un punteggio tecnico (PT) pari o superiore a 50 punti su 70; le offerte che conseguono un punteggio inferiore sono escluse dal lotto e la relativa offerta economica non è aperta. Stante la natura esclusivamente tabellare dei criteri, non è prevista alcuna riparametrazione dei punteggi tecnici.

Rapporto con il progetto. La soglia di sbarramento e le modalità di attribuzione dei punteggi tecnici da parte della commissione giudicatrice di cui al presente paragrafo corrispondono a quanto previsto dal progetto (elaborato PRO01.0, paragrafi 13.2 e 14); il punteggio autoattribuito dal concorrente nel modello TEC01.0 ha valore esclusivamente dichiarativo.

18.3 Metodo di attribuzione del punteggio economico

Il punteggio economico (PE) è attribuito, per ciascun lotto, mediante la seguente formula non lineare concava di tipo interdipendente:

$$PE(i) = 30 \times (Ri / Rmax)^{0,5}$$

dove:

- PE(i) = punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo;
- Ri = ribasso percentuale unico offerto dal concorrente i-esimo;
- Rmax = ribasso percentuale unico più elevato tra quelli offerti nel lotto dai concorrenti ammessi alla valutazione economica;
- 0,5 = esponente che regola la concavità della curva.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Qualora Rmax sia pari a zero, a tutte le offerte del lotto è attribuito un punteggio economico pari a zero. La configurazione della formula sulla PAD può richiedere la normalizzazione su scala diversa; in tal caso il Sistema riproporziona il risultato al massimo di 30 punti senza alterare la graduatoria.

18.4 Metodo di calcolo del punteggio complessivo

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente, per ciascun lotto, è dato dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico: P(i) = PT(i) + PE(i).

I punteggi sono calcolati fino alla **terza cifra decimale**, con arrotondamento per eccesso qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria e di ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'esterno della PAD e verbalizzati, se diversi da quelli prodotti dalla stessa.

In caso di parità di punteggio complessivo è collocata prima in graduatoria l'offerta che ha conseguito il punteggio tecnico più elevato; in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio, di cui sono comunicati giorno e ora tramite la PAD.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è affidata a una commissione giudicatrice, unica per tutti i lotti, nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e composta da 3 (tre) membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, scelti tra i dipendenti della Stazione Appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali e, in mancanza di adeguate professionalità in organico, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 3, del Codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, competenza e rotazione. Ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice, il RUP può far parte della commissione.

Tenuto conto della natura esclusivamente tabellare dei criteri, l'attività della commissione è di carattere ricognitivo e vincolato: essa verifica, per ciascun sub-criterio, la corrispondenza tra il punteggio autoattribuito nel modello TEC01.0 e la documentazione di comprova presentata, attribuisce i punteggi tecnici, verifica il raggiungimento della soglia di sbarramento di 50 punti, apre le offerte economiche delle sole offerte ammesse, attribuisce i punteggi economici e forma le graduatorie di lotto, senza esprimere valutazioni discrezionali.

In capo ai commissari non devono sussistere le cause ostative di cui all'art. 93, comma 5, del Codice; a tal fine è acquisita, prima del conferimento dell'incarico, apposita

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

dichiarazione. La composizione della commissione e i curricula dei componenti sono pubblicati nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e opera attraverso la PAD. Su richiesta del RUP la commissione fornisce ausilio nella verifica di anomalia delle offerte.

La verifica della documentazione amministrativa è svolta dal RUP, assistito da un seggio di gara composto da personale della Stazione Appaltante nominato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai cui componenti si applicano le cause di incompatibilità di cui all'art. 93, comma 5, lettere b) e c), del Codice.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Inversione procedimentale. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, la Stazione Appaltante esamina le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. La scelta è motivata dall'elevato numero di offerte attese su sei lotti, dalla natura esclusivamente tabellare dei criteri e dalla necessità di individuare, con il vincolo di aggiudicazione di cui al paragrafo 22.2, il concorrente proposto per ciascun lotto prima di estendere la verifica amministrativa. La sequenza delle operazioni, per tutti i lotti, è la seguente:

1. verifica del pagamento del contributo ANAC (paragrafo 12) da parte di tutti i concorrenti, per ciascun lotto, e conclusione dell'eventuale soccorso istruttorio prima dell'apertura dell'offerta tecnica del concorrente interessato;
2. apertura delle offerte tecniche, verifica delle comprove e attribuzione dei punteggi tecnici (paragrafo 22.1);
3. apertura delle offerte economiche, attribuzione dei punteggi economici e formazione della graduatoria di ciascun lotto (paragrafo 22.1);
4. applicazione del vincolo di aggiudicazione e individuazione del concorrente proposto per ciascun lotto (paragrafo 22.2);
5. verifica di anomalia dell'offerta del concorrente proposto per ciascun lotto, ove ne ricorrano i presupposti (paragrafo 23);
6. verifica della documentazione amministrativa del concorrente proposto per ciascun lotto (paragrafo 24);
7. proposta di aggiudicazione e verifica dei requisiti (paragrafo 25).

La prima sessione telematica ha luogo nel giorno e nell'ora indicati nel bando e sulla PAD; le sessioni successive sono comunicate ai concorrenti tramite la PAD. Le operazioni possono essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. La PAD garantisce la

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

pubblicità delle sessioni di apertura delle offerte, la riservatezza delle sedute non pubbliche e il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza e trasparenza.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (RINVIO)

Per effetto dell'inversione procedimentale di cui al paragrafo 20, la verifica della documentazione amministrativa è effettuata dopo la valutazione delle offerte, secondo quanto previsto al paragrafo 24. La documentazione amministrativa resta chiusa e segreta sino a tale fase, salvo quanto necessario alla verifica del pagamento del contributo ANAC e dei divieti di partecipazione di cui al paragrafo 4.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E APPLICAZIONE DEL VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE

22.1 Valutazione delle offerte e graduatorie di lotto

La data e l'ora della sessione di apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD. Per ciascun lotto la commissione verifica la presenza e la sottoscrizione dei documenti dell'offerta tecnica, esamina le comprove e attribuisce i punteggi secondo il paragrafo 18.2, redigendo per ciascun concorrente il prospetto dei punteggi attribuiti per ciascun sub-criterio raffrontati con quelli autoattribuiti. Gli esiti sono verbalizzati e i punteggi tecnici sono riportati nella PAD; le offerte che non raggiungono la soglia di sbarramento di 50 punti sono escluse dal lotto. La commissione rende visibili ai concorrenti, tramite la PAD, i punteggi tecnici attribuiti e le eventuali esclusioni.

Successivamente, nella sessione comunicata tramite la PAD, la commissione apre le offerte economiche di ciascun lotto, ne verifica la regolarità, attribuisce i punteggi economici secondo il paragrafo 18.3, calcola i punteggi complessivi e forma la graduatoria di ciascun lotto in ordine decrescente di punteggio complessivo, applicando i criteri di parità di cui al paragrafo 18.4. La commissione rende visibili ai concorrenti i ribassi offerti e le graduatorie.

L'offerta è esclusa, con riferimento al lotto cui si riferisce, in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le prescrizioni minime del Capitolato speciale d'appalto;
- mancata indicazione dei costi della manodopera o degli oneri aziendali per la sicurezza;

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi, o in aumento rispetto alla base di gara.

22.2 Vincolo di aggiudicazione di non più di due lotti per concorrente (art. 58, comma 4, del Codice)

Ai sensi dell'art. 58, comma 4, del Codice, la partecipazione è consentita per tutti i lotti, ma ciascun concorrente può risultare aggiudicatario di non più di due lotti. I lotti sono esaminati in ordine decrescente di importo (Lotto 4, Lotto 5, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 1, Lotto 6) e ciascun lotto è aggiudicato al primo concorrente in graduatoria che non sia già aggiudicatario di due lotti; il concorrente che abbia già conseguito due lotti non è individuato nei lotti esaminati successivamente, anche se primo in graduatoria, e in tali lotti si procede allo scorrimento della graduatoria in favore del primo concorrente utilmente collocato che non abbia già conseguito due lotti; per effetto dell'esame sequenziale, un concorrente può pertanto conseguire anche un lotto nel quale non è primo in graduatoria. In deroga al vincolo e al fine di evitare che un lotto resti deserto, ove nella graduatoria di un lotto non vi siano altri concorrenti utilmente collocati (unico concorrente ammesso o offerente, ovvero graduatoria esaurita), il lotto è comunque aggiudicato al concorrente che abbia già conseguito due lotti, anche oltre il limite. Il vincolo opera nei confronti del medesimo operatore economico in qualunque forma partecipi (singolarmente, quale mandatario o mandante di raggruppamento temporaneo o componente di consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di rete, quale consorziato indicato come esecutore).

Formate le graduatorie di tutti i lotti, il RUP applica la regola che precede secondo le seguenti modalità operative.

a) Ordine di esame dei lotti.

Ordine di esame	Lotto	Importo complessivo (€)
1°	Lotto 4 – ROMA CAPITALE	3.864.999,00
2°	Lotto 5 – SUD	2.302.746,00
3°	Lotto 2 – NORD-EST	2.130.435,00
4°	Lotto 3 – CENTRO	2.065.207,00
5°	Lotto 1 – NORD-OVEST	1.961.820,00
6°	Lotto 6 – ISOLE	674.793,00

b) Individuazione per ciascun lotto. Per ciascun lotto, nell'ordine di cui alla lettera a), è individuato quale proposto aggiudicatario il primo concorrente utilmente collocato nella graduatoria del lotto che non sia già stato individuato per due lotti esaminati in precedenza. Il concorrente individuato, anche per effetto dello scorrimento, è computato ai fini del limite per i lotti esaminati successivamente. Per un concorrente plurisoggettivo si computano i lotti

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

per i quali il medesimo operatore economico, in una delle forme indicate nel primo capoverso, fa parte di un concorrente già individuato.

c) Deroga anti-deserto. Ricorrendo le condizioni della deroga, il lotto è aggiudicato al concorrente meglio collocato nella relativa graduatoria, ancorché già aggiudicatario di due lotti. L'offerta presentata per ciascun lotto resta vincolante anche ai fini della deroga.

d) Esclusioni prima dell'aggiudicazione. Qualora, all'esito delle verifiche di anomalia (paragrafo 23), della documentazione amministrativa (paragrafo 24) o dei requisiti (paragrafo 25), un concorrente individuato sia escluso da uno o più lotti o dall'intera procedura, la commissione ricalcola i punteggi economici e riformula le graduatorie dei lotti interessati e il RUP applica nuovamente le regole che precedono a tutti i lotti non ancora aggiudicati, a partire dal primo lotto dell'ordine di esame, anche qualora ciò comporti una diversa individuazione in lotti già esaminati. Nei confronti dei concorrenti di nuova individuazione si procede alle verifiche di cui ai paragrafi 23, 24 e 25. Di regola, la Stazione Appaltante adotta i provvedimenti di aggiudicazione dei lotti all'esito delle verifiche su tutti i concorrenti individuati, salvo che la definizione di uno o più lotti non possa incidere sull'individuazione negli altri.

e) Scorrimento dopo l'aggiudicazione. Dopo l'aggiudicazione, nei casi di decadenza, mancata stipula per fatto dell'aggiudicatario, risoluzione o recesso, ivi compresi i casi di cui all'art. 124 del Codice, il nuovo affidatario del lotto è individuato scorrendo la sola graduatoria di quel lotto in favore del primo concorrente utilmente collocato che non sia già aggiudicatario di due lotti; in mancanza, si applica la deroga anti-deserto. Gli altri lotti non sono interessati dallo scorrimento.

f) Esempio applicativo. Alfa è prima nei lotti 4, 5 e 2; Beta è seconda nel lotto 2 e prima nel lotto 3; Gamma è terza nel lotto 2; Delta è prima nel lotto 1; nel lotto 6 ha presentato offerta la sola Alfa. Esame: lotto 4 ad Alfa; lotto 5 ad Alfa (secondo lotto); lotto 2 a Beta (Alfa ha già conseguito due lotti); lotto 3 a Beta (secondo lotto); lotto 1 a Delta; lotto 6 ad Alfa in deroga (unica offerta), anche oltre il limite di due lotti.

Le operazioni di cui al presente paragrafo sono verbalizzate e i relativi esiti sono comunicati ai concorrenti tramite la PAD.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta del concorrente individuato per ciascun lotto che, in base ai seguenti elementi specifici, appaia anormalmente bassa:

a) ribasso offerto superiore al 30,000%;

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

b) costi della manodopera indicati nell'offerta inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante per il lotto ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice.

In ogni caso, prima dell'aggiudicazione, il RUP verifica il rispetto degli obblighi in materia di costo della manodopera ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera d), del Codice e dell'art. 41, comma 14. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base ad altri elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP, avvalendosi ove ritenuto della commissione giudicatrice, richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale e assegnando un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Trattandosi di ribasso unico sui prezzari regionali, le spiegazioni comprendono l'analisi dei prezzi, scomposta nelle componenti elementari (materiali, manodopera, noli e trasporti, spese generali, ivi compresi gli oneri aziendali della sicurezza, e utile d'impresa), di un campione di 10 (dieci) voci rappresentative dei prezzari applicabili al lotto, individuato dal RUP nella richiesta; le analisi devono risultare complessivamente coerenti con il ribasso offerto e con gli impegni assunti con l'offerta tecnica. I costi della manodopera sono raffrontati con le tabelle del costo del lavoro di cui all'art. 41, comma 13, del Codice e con il CCNL indicato; eventuali scostamenti devono essere puntualmente giustificati. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né in relazione agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il concorrente può allegare, in sede di offerta economica, giustificazioni anticipate; la mancata presentazione anticipata non è causa di esclusione.

Il RUP, esaminate le spiegazioni, ove non le ritenga sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio. Il RUP esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel complesso inaffidabile, e procede ai sensi del paragrafo 22.2, lettera d). La verifica di equivalenza del CCNL, ove necessaria, può essere svolta nell'ambito della verifica di congruità o autonomamente.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (INVERSIONE PROCEDIMENTALE)

Il RUP, assistito dal seggio di gara, procede, per ciascun lotto, all'esame della documentazione amministrativa del concorrente individuato ai sensi del paragrafo 22.2, al fine di:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

b) verificarne la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare, ivi compreso il possesso dei requisiti di qualificazione per il lotto;

c) attivare, ove necessario, il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 14;

d) redigere apposito verbale.

La Stazione Appaltante si riserva di estendere la verifica della documentazione amministrativa ai concorrenti che seguono nelle graduatorie, in particolare a quelli collocati nelle prime cinque posizioni di ciascun lotto, anche ai fini dell'accesso di cui al paragrafo 28. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In caso di esclusione del concorrente individuato si procede ai sensi del paragrafo 22.2, lettera d). Gli eventuali provvedimenti di esclusione sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione ai sensi dell'art. 90 del Codice.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEI CONTRATTI

25.1 Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione è formulata, per ciascun lotto, in favore del concorrente individuato ai sensi del paragrafo 22.2 che abbia superato le verifiche di cui ai paragrafi 23 e 24.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione del lotto ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice. La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare il lotto anche in presenza di una sola offerta valida. Non si procede all'aggiudicazione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che essa non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP verifica, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità, l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo diverso da quelli indicati, ai sensi dell'Allegato I.01, nonché l'attendibilità degli impegni assunti in relazione alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, effettuata tramite il FVOE, ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice. L'aggiudicazione può essere disposta anche prima dell'acquisizione

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

della documentazione antimafia, che resta necessaria per la stipula. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle banche dati connesse, la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, previa autocertificazione dell'offerente resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, ferma l'applicazione dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice in caso di successivo accertamento negativo.

In caso di esito negativo delle verifiche si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC ove ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 96, comma 15, del Codice e all'incameramento della garanzia provvisoria, nonché al ricalcolo e all'individuazione di cui al paragrafo 22.2, lettera d). La Stazione Appaltante si riserva di verificare, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni del concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicazione è comunicata ai sensi dell'art. 90 del Codice, contestualmente alla messa a disposizione degli atti ai sensi dell'art. 36 del Codice.

25.2 Adempimenti per la stipula

Entro 7 (sette) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario di ciascun lotto trasmette:

a) la documentazione necessaria agli adempimenti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, ove non già acquisita;

b) la comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle persone delegate a operare su di esso, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 (modello AMM03.0);

c) la garanzia definitiva di cui al paragrafo 25.3;

d) le polizze assicurative di cui al paragrafo 25.4;

e) in caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito, il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, ovvero l'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle categorie e quote di lavori, contenente l'impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità anche nei rapporti interni;

f) i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del Codice, prima o contestualmente alla sottoscrizione;

g) la nomina del responsabile del contratto e dei referenti operativi per il lotto, secondo il Capitolato speciale d'appalto.

La mancata trasmissione della documentazione nel termine indicato, per fatto dell'aggiudicatario, comporta la revoca dell'aggiudicazione, l'escussione della garanzia provvisoria e lo scorrimento di cui al paragrafo 22.2, lettera e).

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

25.3 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, l'aggiudicatario di ciascun lotto presta, per l'Accordo Quadro di lotto, in favore di ACI Informatica S.p.A., una garanzia definitiva pari al **2% dell'importo massimo del lotto**, a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai contratti esecutivi, ivi compreso l'obbligo di stipulare ed eseguire i contratti esecutivi, salve le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice ove applicabili. Gli importi della garanzia definitiva per l'Accordo Quadro sono i seguenti:

Lotto	Importo massimo (€)	Garanzia definitiva AQ 2% (€)
1 – NORD-OVEST	1.961.820,00	39.236,40
2 – NORD-EST	2.130.435,00	42.608,70
3 – CENTRO	2.065.207,00	41.304,14
4 – ROMA CAPITALE	3.864.999,00	77.299,98
5 – SUD	2.302.746,00	46.054,92
6 – ISOLE	674.793,00	13.495,86

Per ciascun contratto esecutivo, l'aggiudicatario costituisce in favore di ACI Informatica S.p.A., prima della stipula, una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo del contratto esecutivo, come consentito dall'art. 117, comma 1, del Codice per i contratti attuativi di accordi quadro, maggiorata nei casi e nella misura di cui all'art. 117, comma 2, del Codice in ragione del ribasso unico offerto per il lotto, con le modalità e lo svincolo progressivo previsti dallo Schema di contratto quadro (PRO04.0). Si applica altresì l'art. 117, comma 9, del Codice (garanzia per la rata di saldo).

Le garanzie sono costituite nelle forme di cui al paragrafo 10 e prevedono la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c. e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta.

25.4 Polizze assicurative

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, per ciascun contratto esecutivo l'aggiudicatario stipula e consegna ad ACI Informatica S.p.A., almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori o, per i lavori urgenti e di somma urgenza, prima del loro avvio, ovvero mediante copertura assicurativa in abbonamento valida per l'intero lotto, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante, nonché dai proprietari e dagli utilizzatori degli immobili, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (CAR), e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT), con le somme assicurate e i massimali indicati nello Schema di contratto quadro (PRO04.0) e nel Capitolato speciale d'appalto. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo del contratto esecutivo. Franchigie e scoperti restano a carico dell'aggiudicatario.

25.5 Stipula del contratto quadro di lotto

Il Contratto Quadro di ciascun lotto è stipulato da ACI Informatica S.p.A. con l'aggiudicatario, in modalità elettronica mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente, non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, e comunque entro 60 giorni dal momento in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice. A seguito di richiesta motivata dell'aggiudicatario, la data di stipula può essere differita purché compatibile con la sollecita esecuzione del contratto.

Se la stipula non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato, senza diritto ad alcun indennizzo. Se la stipula non avviene nel termine per fatto dell'aggiudicatario, ciò può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula al di fuori di tali ipotesi costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, ivi compresa l'imposta di bollo di cui all'art. 18, comma 10, e all'Allegato I.4 del Codice, nella misura ivi prevista. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di interpello a seguito di risoluzione o recesso, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, nel rispetto del paragrafo 22.2, lettera e).

25.6 Contratti esecutivi

Trattandosi di accordo quadro concluso con un solo operatore economico per lotto, i contratti esecutivi sono affidati, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro, mediante stipula da parte di ACI Informatica S.p.A., su richiesta della DGI, di un contratto esecutivo conforme allo Schema PRO04.1, secondo le modalità del Capitolato speciale d'appalto. ACI Informatica può consultare per iscritto l'aggiudicatario chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta, nei limiti dell'art. 59, comma 3, ultimo periodo, del Codice. Il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del Codice non si applica ai contratti esecutivi. A ciascun contratto esecutivo è attribuito il relativo codice identificativo secondo le modalità previste dall'ANAC per i contratti attuativi di accordi quadro.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contratto Quadro, i contratti esecutivi, i contratti di subappalto e i sub-contratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera cui sono dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi e ogni modifica dei dati trasmessi.

La comunicazione è effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, per i conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni relative a una commessa pubblica; per le persone giuridiche è sottoscritta da un legale rappresentante o da soggetto munito di procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. o di altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO, PATTO DI INTEGRITÀ, MODELLO 231 E CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto si uniforma ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nel codice di comportamento della Stazione Appaltante, nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ACI Informatica ai sensi del d.lgs. 231/2001 (AMM05.0) e nel Codice etico di ACI Informatica (AMM06.0). La violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto nei casi previsti dallo Schema di contratto quadro.

Il Patto di integrità (AMM07.0), sottoscritto dal concorrente in sede di partecipazione, costituisce parte integrante del Contratto Quadro e dei contratti esecutivi. L'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei documenti sopra richiamati pubblicati sul sito della Stazione Appaltante al link https://trasparenza.aci.it/aci/informatica/page/28/codice-di-condotta-e-codice-etico.html. Il concorrente dichiara altresì l'assenza di situazioni di conflitto di interessi mediante il modello AMM04.0.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione di ciascun lotto.

A tutti i partecipanti al lotto non definitivamente esclusi sono messi a disposizione, tramite la PAD, l'offerta dell'aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria del lotto sono resi reciprocamente disponibili, tramite la PAD, le offerte presentate. In conseguenza dell'inversione procedimentale, la documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto non verificata dalla Stazione Appaltante non è oggetto di messa a disposizione reciproca; nei suoi confronti i primi cinque classificati possono presentare istanza di accesso ai sensi degli artt. 3-bis e 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le modalità indicate nel bando tipo e in coerenza con il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026. Con le medesime modalità gli offerenti collocati oltre il quinto posto possono chiedere di acquisire le offerte dei concorrenti diversi dall'aggiudicatario.

Nel caso in cui sia stato richiesto l'oscuramento di parti delle offerte o delle giustificazioni, le decisioni del RUP sull'accoglimento o sul rigetto della richiesta, adeguatamente motivate, sono rese note contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione e possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 36 del Codice. Prima del decorso di tale termine le offerte e le giustificazioni dei primi cinque classificati sono messe reciprocamente a disposizione nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono accessibili ai soggetti che presentino istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. L'accesso è differito nei casi indicati all'art. 35, comma 2, del Codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Gli atti della procedura sono impugnabili innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nei termini di cui agli artt. 119 e 120 del codice del processo amministrativo.

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Quadro e dei contratti esecutivi è competente in via esclusiva il Foro di Roma. È esclusa la competenza arbitrale e i contratti non contengono la clausola compromissoria.

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

Considerato che l'importo massimo dell'Accordo Quadro di ciascun lotto e, a maggior ragione, di ciascun contratto esecutivo è inferiore alla soglia di rilevanza europea per i lavori (5.404.000 euro dal 1° gennaio 2026), non ricorre l'obbligo di costituzione del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del Codice; resta ferma la facoltà delle parti di costituirlo nei casi in cui la legge lo consente.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, ACI Informatica S.p.A. fornisce le seguenti informazioni.

Finalità e base giuridica del trattamento. I dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara, in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di obblighi di legge in materia di contratti pubblici. I dati forniti dall'aggiudicatario sono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del Contratto Quadro e dei contratti esecutivi, per l'adempimento degli obblighi legali connessi e per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa dei contratti. I dati possono essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto del GDPR. Il concorrente è tenuto a fornire i dati in ragione degli obblighi legali (art. 6, paragrafo 1, lettera c), del GDPR); il rifiuto di fornirli può determinare l'impossibilità di ammettere il concorrente, la sua esclusione o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati particolari e giudiziari. Di norma i dati forniti non rientrano nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del GDPR. Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR è limitato alla valutazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento. Il trattamento è effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR e dal d.lgs. 196/2003.

Destinatari. I dati possono essere trattati dal personale di ACI Informatica che cura il procedimento di gara e da quello di altri uffici che svolgono attività a esso attinenti; comunicati a collaboratori, professionisti e consulenti che prestino assistenza ad ACI Informatica, anche per l'eventuale tutela in giudizio; comunicati ai componenti della commissione giudicatrice e del seggio di gara e ai soggetti incaricati della direzione dei lavori e del collaudo; comunicati all'ACI, agli Automobile Club e alle società del Gruppo ACI utilizzatori degli immobili, nonché ai proprietari delle sedi condotte in locazione, limitatamente ai dati dell'aggiudicatario e del suo personale necessari all'accesso alle sedi

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.

e al coordinamento delle attività nel corso dell'esecuzione; comunicati ad altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso nei limiti di legge; comunicati all'ANAC e alle altre autorità competenti in osservanza degli obblighi di legge. Il nominativo dell'aggiudicatario e il ribasso di aggiudicazione possono essere diffusi tramite il sito istituzionale e, in adempimento degli obblighi di trasparenza (legge 190/2012; d.lgs. 33/2013; art. 28 del Codice), i dati e i documenti che la legge impone di pubblicare sono pubblicati nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale.

Periodo di conservazione. I dati sono conservati per 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto; possono inoltre essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell'art. 89 del GDPR e dell'art. 110-bis del d.lgs. 196/2003.

Processo decisionale automatizzato. Nella fase di gara non è presente alcun processo decisionale automatizzato: il modello TEC01.0 calcola il punteggio autoattribuito dal concorrente a soli fini dichiarativi e i punteggi sono attribuiti dalla commissione giudicatrice sulla base delle comprove.

Diritti dell'interessato. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR: diritto di ottenere conferma dell'esistenza di un trattamento, diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione ove possibile, di limitazione e di opposizione per motivi legittimi, nonché il diritto alla portabilità nei limiti dell'art. 20 del GDPR. L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o ricorso all'autorità giudiziaria.

Titolare e Responsabile della protezione dei dati. Titolare del trattamento è ACI Informatica S.p.A., con sede in Roma, Via Fiume delle Perle n. 24. Per l'esercizio dei diritti l'interessato può contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) all'indirizzo dpo@informatica.aci.it, via PEC all'indirizzo dpo@pec.informatica.aci.it, ovvero scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati personali, c/o ACI Informatica S.p.A., Via Fiume delle Perle n. 24, 00144 Roma.

Consenso. Con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante del concorrente o aggiudicatario prende atto dei trattamenti sopra descritti. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e, ove necessario, di consenso nei confronti delle persone fisiche di cui fornisce dati personali nell'ambito della procedura.

Il RUP

Ing. Giovanni Leone

Giovanni Leone

Firmato da GIOVANNI LEONE
Data: il 12/11/2026 alle 13:58:24 CET

Atto redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, impiegati in funzione strumentale e di supporto ai sensi dell'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Contenuti, scelte e valutazioni sono stati verificati e fatti propri dal sottoscrittore, che ne resta unico responsabile.